



COMUNE DI MONTALCINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta del 28/02/2008 ore 15.00
 presso il palazzo storico di Piazza del Popolo
 Sessione Ordinaria di prima convocazione – seduta Pubblica

Presiede BUFFI MAURIZIO Sindaco – Assiste il dott. LUCIO LUZZETTI Segretario Generale

Consiglieri presenti alla deliberazione: n° 17 Consiglieri assenti alla deliberazione: n° 0 come segue:

		PRESENTI	ASSENTI
1	BUFFI MAURIZIO	Sindaco	X
2	BERNAZZI GIULIANO	Consigliere	X
3	BOVINI TOMMASO	Consigliere	X
4	DAVITTI DANIELE	Consigliere	X
5	FURI PAOLA	Consigliere	X
6	GALLUZZI STEFANIA	Consigliere	X
7	GRASSI DAVIDE	Consigliere	X
8	LANDI DUILIO	Consigliere	X
9	MAURA LUCA	Consigliere	X
10	MENCHINI ROSSELLA	Consigliere	X
11	MINUCCI GIANNI	Consigliere	X
12	PACCAGNINI MARCO	Consigliere	X
13	SALADINI MARCELLO	Consigliere	X
14	SALADINI MARZIO	Consigliere	X
15	VEGNI MARIO	Consigliere	X
16	VERSI FRANCESCO	Consigliere	X
17	VOLTOLINI FEDERICA	Consigliere	X

Sono presenti gli assessori non consiglieri:

DEL BIGO FRANCO, MAGINI MARESA, PACCAGNINI GIAMPIERO

Scrutatori: FURI PAOLA GALLUZZI STEFANIA VOLTOLINI FEDERICA

Atto n° 9

Seduta del 28/02/2008

OGGETTO: Approvazione Regolamento Comunale per la disciplina degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande ex art. 42 bis L.R. 7/02/05 n. 28 mod. dalla L. 05.06.2007 n.34

Sulla proposta della presente deliberazione il Responsabile del Servizio Interessato in ordine alla sola regolarità tecnica ha espresso parere **FAVOREVOLE**

ai sensi dell'art. 49 c. 1 del Decreto legislativo 267/2000

Il Sindaco Presidente chiede all'Assessore Del Bigo di procedere ad illustrare il documento.

L'Assessore Del Bigo indica come il regolamento che si pone in approvazione trova la sua natura nella Legge Regionale 34/2007 che a seguito dei decreti Bersani di liberalizzazione della materia ha introdotto la possibilità per gli enti locali di regolamentare sotto vari aspetti il rilascio di autorizzazioni per somministrazione di alimenti e bevande.

Lo spirito del Regolamento è indirizzato al perseguimento di un sistema di qualità per la ristorazione. Le limitazioni inserite al rilascio di tali autorizzazioni si riferiscono non tanto ad una attività protezionistica ma ad incentivare il sistema della qualità.

Dopodichè l'Assessore Del Bigo procede ad illustrare tutte le caratteristiche del Regolamento con le previsioni da detto indicate.

Chiesta ed ottenuta la parola il C. Maura anticipa il suo voto contrario in quanto dalla lunga relazione dell'Assessore Del Bigo e dalla lettura del Regolamento si evince che detto strumento vada in senso contrario rispetto al D.L. Bersani. Il Decreto Bersani meglio conosciuto come "*lenzuolata*" aveva l'ottica di incrementare e favorire la concorrenza tra i vari operatori; questo Regolamento va invece in senso opposto. Non si dichiara poi concorde con le deroghe inserite quale quella delle Stazioni già oggetto di un'interrogazione che è stata rilasciata per ben 4 volte come autorizzazione temporanea, orbene le autorizzazioni temporanee sono tali nel senso letterale ossia quando queste si riferiscono ad attività episodiche; nel caso invece le attività sono andate avanti per diversi mesi. A suo avviso altro punto di debolezza va ritrovato nell'impedire aperture di fast – food o ristoranti etnici; ritiene, infatti, che non è detto che quest'ultimi esercizi non siano esercizi di qualità. Il Regolamento quindi si sostanzia nell'aggirare le normative sulle liberalizzazioni e pone tutele nei confronti degli odierni esercenti.

Chiesta ed ottenuta la parola il C. Landi evidenzia che voterà contro in quanto alcune di quelle che sono le determinazioni ad esempio i posteggi nel raggio di tot metri dall'esercizio sono o inattuabili o comunque pesanti; ritiene anche di poter condividere quanto indicato da Maura in termini di aggiramento di norme sulla liberalizzazioni. In termini di esercizi etnici ritiene che non si deve prevedere l'inibizione in quanto si parla tanto di integrazione, come anche durante questo consiglio, e poi si agisce invece inibendo la realizzazione di questi esercizi. E' accettabile invece la clausola che obbliga gli esercizi a procedere alla somministrazione fino alle ore 22.00 ciò è importante visto che la sera Montalcino è deserto.

Chiesta ed ottenuta la parola il C. Galluzzi dichiara di condividere quanto indicato da Maura in tema di aggiramento di norme sulla liberalizzazione aggiungendo però che una maggiore liberalizzazione consentirebbe di avere anche ristoranti diversi e quindi tali da consentire un miglioramento nei servizi resi ai cittadini ed anche nella qualità degli stessi.

Chiesta ed ottenuta la parola il C. Saladini Marzio valuta invece positivamente l'atto sia nella sua trasparenza che nella sua formazione. Con il provvedimento infatti si raggiunge l'obiettivo di migliorare la rete del territorio e dei servizi. Il Regolamento appare in perfetta sintonia con quella politica improntata alla qualità che è peraltro parte integrante del programma elettorale dell'Unione.

Chiesta ed ottenuta la parola il C. Minucci dichiara che ritiene che il Regolamento sia da condividere per l'aspetto della tutela delle tradizioni anche culinarie del nostro territorio. Ci sono poi però delle restrizioni e delle contraddizioni che non sono a suo avviso facilmente spiegabili, dichiara quindi si asterrà dalla votazione.

Chiesta ed ottenuta la parola il C. Saladini Marcello dichiara che il bollino di qualità dell'esercizio è a suo avviso discriminante. Lo conforta però il fatto che il regolamento sia stato approvato dalle Associazioni di categoria e quindi voterà a favore del provvedimento come proposto.

Il Sindaco Presidente indica come pur apprezzando le volontà espresse nel Decreto Bersani rimane il fatto che il nostro è territorio di altissima qualità ancorché certificato ISO 14001, per tale motivo occorre poi introdurre indirizzi nella gestione della materia che serve a qualificare i pubblici esercizi. Al fine quindi di tutelare le qualità e la qualità peculiare del territorio occorre introdurre una normativa come quella odierna che, è anche vero forse non potrà accontentare tutti, ma l'obiettivo è quello di iniziare un percorso che potrà anche essere rivisto in tempi successivi all'applicazione del regolamento.

Dopodiché:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la legge regionale 7 febbraio 2005 n. 28 "Codice del Commercio. Testo Unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti" ed in particolare l'art. 111, comma 3 che stabilisce che i Comuni adottino criteri provvisori per la programmazione dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande;

Visto il Decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 "Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale";

Visto la legge 4 agosto 2006, n. 248 "Conversione del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 - Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale"

che chiariscono come l'attività di somministrazione di alimenti e bevande deve necessariamente svolgersi senza il rispetto di limiti riferiti a quote di mercato predefinite o calcolate sul volume delle vendite a livello territoriale sub regionale;

CONSIDERATO che tra le modifiche apportate alla L.R. 28,02.2005, N. 28 dalla L.R. 05.06.2007, la novità di maggior rilievo, appare l'abbandono della programmazione per l'attivazione e trasferimento degli esercizi di somministrazione, attraverso parametri di tipo numerico e la conseguente necessità di individuazione di alternativi criteri qualitativi;

VISTO l'art. 42/bis della stessa Legge che dispone che i Comuni, previa concertazione con le associazioni di categoria interessate, svoltasi in data 21/11/07 e 20/02/08, stabiliscano i requisiti degli esercizi di somministrazione, anche differenziati per zone;

Dato atto che il presente lavoro è ispirato ai principi di semplificazione amministrativa attuata mediante la valorizzazione delle forme di autocertificazione e di dichiarazione di inizio di attività;

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica espresso dal responsabile ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.lgs n. 267 del 18.08.2000, allegato all'originale del presente atto.

Dato atto che si prescinde dal parere di regolarità contabile in quanto il presente atto non comporta impegno di spesa per l'Amministrazione comunale;

Vista l'indagine, svolta dall'Ufficio Attività Produttive di questo Ente con la supervisione tecnica del Dr. Andrea Kaczmarek, consulente commerciale del Comune, contenuta nel documento di "Analisi sullo sviluppo del territorio in funzione dell'inserimento di nuovi esercizi di somministrazione", che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

Ritenuto opportuno provvedere all'approvazione di criteri organici e definitivi;

Con voti favorevoli 12, contrari 4 (Maura, Menchini, Landi, Galluzzi), astenuti 1 (Minucci), resi nelle forme di legge da 17 consiglieri presenti e votanti:

DELIBERA

- 1) Di approvare, il documento di "Analisi sullo sviluppo del territorio in funzione dell'inserimento di nuovi esercizi di somministrazione" del Comune di Montalcino, emanato in attuazione di quanto disposto dall'art. 42 bis della L.R. 7 febbraio 2005, n. 28 come modificata dalla L.R. 5 giugno 2007, n. 34, **che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale;**
- 2) Di approvare, altresì, le disposizioni di cui all'allegato A) contenenti i criteri definitivi per l'apertura di nuove attività o per il trasferimento degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, facenti parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 3) di disporre che le presenti disposizioni si applichino a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente atto;
- 4) Di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile stante l'esigenza di rendere immediatamente operativa la nuova disciplina.

Letto, approvato e sottoscritto,

IL PRESIDENTE
BUFFI MAURIZIO

Il Segretario Generale
Dott. LUCIO LUZZETTI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Questa Deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi (art. 124 c. 1 D. L. 267/2000)

dal _____ al _____ N° Regis. _____

Il Messo Comunale

Il Segretario Generale

ESECUTIVITA'

La presente Deliberazione è divenuta esecutiva:

- Dopo il decimo giorno dalla pubblicazione all'Albo (art. 134 c.3 D.L. 267/2000)
- In quanto dichiarata immediatamente seguibile

DATA ESECUTIVITA': _____

Il Segretario Generale (LUCIO LUZZETTI)



COMUNE DI MONTALCINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta del 28/02/2008 ore 15.00
 presso il palazzo storico di Piazza del Popolo
 Sessione Ordinaria di prima convocazione – seduta Pubblica

Presiede BUFFI MAURIZIO Sindaco – Assiste il dott. LUCIO LUZZETTI Segretario Generale

Consiglieri presenti alla deliberazione: n° 17 Consiglieri assenti alla deliberazione: n° 0 come segue:

		PRESENTI	ASSENTI
1	BUFFI MAURIZIO	Sindaco	X
2	BERNAZZI GIULIANO	Consigliere	X
3	BOVINI TOMMASO	Consigliere	X
4	DAVITTI DANIELE	Consigliere	X
5	FURI PAOLA	Consigliere	X
6	GALLUZZI STEFANIA	Consigliere	X
7	GRASSI DAVIDE	Consigliere	X
8	LANDI DUILIO	Consigliere	X
9	MAURA LUCA	Consigliere	X
10	MENCHINI ROSSELLA	Consigliere	X
11	MINUCCI GIANNI	Consigliere	X
12	PACCAGNINI MARCO	Consigliere	X
13	SALADINI MARCELLO	Consigliere	X
14	SALADINI MARZIO	Consigliere	X
15	VEGNI MARIO	Consigliere	X
16	VERSI FRANCESCO	Consigliere	X
17	VOLTOLINI FEDERICA	Consigliere	X

Sono presenti gli assessori non consiglieri:

DEL BIGO FRANCO, MAGINI MARESA, PACCAGNINI GIAMPIERO

Scrutatori: FURI PAOLA GALLUZZI STEFANIA VOLTOLINI FEDERICA

Atto n° 9

Seduta del 28/02/2008

OGGETTO: Approvazione Regolamento Comunale per la disciplina degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande ex art. 42 bis L.R. 7/02/05 n. 28 mod. dalla L. 05.06.2007 n.34

Sulla proposta della presente deliberazione il Responsabile del Servizio Interessato in ordine alla sola regolarità tecnica ha espresso parere **FAVOREVOLE**

ai sensi dell'art. 49 c. 1 del Decreto legislativo 267/2000

Il Sindaco Presidente chiede all'Assessore Del Bigo di procedere ad illustrare il documento.

L'Assessore Del Bigo indica come il regolamento che si pone in approvazione trova la sua natura nella Legge Regionale 34/2007 che a seguito dei decreti Bersani di liberalizzazione della materia ha introdotto la possibilità per gli enti locali di regolamentare sotto vari aspetti il rilascio di autorizzazioni per somministrazione di alimenti e bevande.

Lo spirito del Regolamento è indirizzato al perseguimento di un sistema di qualità per la ristorazione. Le limitazioni inserite al rilascio di tali autorizzazioni si riferiscono non tanto ad una attività protezionistica ma ad incentivare il sistema della qualità.

Dopodichè l'Assessore Del Bigo procede ad illustrare tutte le caratteristiche del Regolamento con le previsioni da detto indicate.

Chiesta ed ottenuta la parola il C. Maura anticipa il suo voto contrario in quanto dalla lunga relazione dell'Assessore Del Bigo e dalla lettura del Regolamento si evince che detto strumento vada in senso contrario rispetto al D.L. Bersani. Il Decreto Bersani meglio conosciuto come "*lenzuolata*" aveva l'ottica di incrementare e favorire la concorrenza tra i vari operatori; questo Regolamento va invece in senso opposto. Non si dichiara poi concorde con le deroghe inserite quale quella delle Stazioni già oggetto di un'interrogazione che è stata rilasciata per ben 4 volte come autorizzazione temporanea, orbene le autorizzazioni temporanee sono tali nel senso letterale ossia quando queste si riferiscono ad attività episodiche; nel caso invece le attività sono andate avanti per diversi mesi. A suo avviso altro punto di debolezza va ritrovato nell'impedire aperture di fast – food o ristoranti etnici; ritiene, infatti, che non è detto che quest'ultimi esercizi non siano esercizi di qualità. Il Regolamento quindi si sostanzia nell'aggirare le normative sulle liberalizzazioni e pone tutele nei confronti degli odierni esercenti.

Chiesta ed ottenuta la parola il C. Landi evidenzia che voterà contro in quanto alcune di quelle che sono le determinazioni ad esempio i posteggi nel raggio di tot metri dall'esercizio sono o inattuabili o comunque pesanti; ritiene anche di poter condividere quanto indicato da Maura in termini di aggiramento di norme sulla liberalizzazioni. In termini di esercizi etnici ritiene che non si deve prevedere l'inibizione in quanto si parla tanto di integrazione, come anche durante questo consiglio, e poi si agisce invece inibendo la realizzazione di questi esercizi. E' accettabile invece la clausola che obbliga gli esercizi a procedere alla somministrazione fino alle ore 22.00 ciò è importante visto che la sera Montalcino è deserto.

Chiesta ed ottenuta la parola il C. Galluzzi dichiara di condividere quanto indicato da Maura in tema di aggiramento di norme sulla liberalizzazione aggiungendo però che una maggiore liberalizzazione consentirebbe di avere anche ristoranti diversi e quindi tali da consentire un miglioramento nei servizi resi ai cittadini ed anche nella qualità degli stessi.

Chiesta ed ottenuta la parola il C. Saladini Marzio valuta invece positivamente l'atto sia nella sua trasparenza che nella sua formazione. Con il provvedimento infatti si raggiunge l'obiettivo di migliorare la rete del territorio e dei servizi. Il Regolamento appare in perfetta sintonia con quella politica improntata alla qualità che è peraltro parte integrante del programma elettorale dell'Unione.

Chiesta ed ottenuta la parola il C. Minucci dichiara che ritiene che il Regolamento sia da condividere per l'aspetto della tutela delle tradizioni anche culinarie del nostro territorio. Ci sono poi però delle restrizioni e delle contraddizioni che non sono a suo avviso facilmente spiegabili, dichiara quindi si asterrà dalla votazione.

Chiesta ed ottenuta la parola il C. Saladini Marcello dichiara che il bollino di qualità dell'esercizio è a suo avviso discriminante. Lo conforta però il fatto che il regolamento sia stato approvato dalle Associazioni di categoria e quindi voterà a favore del provvedimento come proposto.

Il Sindaco Presidente indica come pur apprezzando le volontà espresse nel Decreto Bersani rimane il fatto che il nostro è territorio di altissima qualità ancorché certificato ISO 14001, per tale motivo occorre poi introdurre indirizzi nella gestione della materia che serve a qualificare i pubblici esercizi. Al fine quindi di tutelare le qualità e la qualità peculiare del territorio occorre introdurre una normativa come quella odierna che, è anche vero forse non potrà accontentare tutti, ma l'obiettivo è quello di iniziare un percorso che potrà anche essere rivisto in tempi successivi all'applicazione del regolamento.

Dopodiché:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la legge regionale 7 febbraio 2005 n. 28 "Codice del Commercio. Testo Unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti" ed in particolare l'art. 111, comma 3 che stabilisce che i Comuni adottino criteri provvisori per la programmazione dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande;

Visto il Decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 "Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale";

Visto la legge 4 agosto 2006, n. 248 "Conversione del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 - Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale"

che chiariscono come l'attività di somministrazione di alimenti e bevande deve necessariamente svolgersi senza il rispetto di limiti riferiti a quote di mercato predefinite o calcolate sul volume delle vendite a livello territoriale sub regionale;

CONSIDERATO che tra le modifiche apportate alla L.R. 28,02.2005, N. 28 dalla L.R. 05.06.2007, la novità di maggior rilievo, appare l'abbandono della programmazione per l'attivazione e trasferimento degli esercizi di somministrazione, attraverso parametri di tipo numerico e la conseguente necessità di individuazione di alternativi criteri qualitativi;

VISTO l'art. 42/bis della stessa Legge che dispone che i Comuni, previa concertazione con le associazioni di categoria interessate, svoltasi in data 21/11/07 e 20/02/08, stabiliscano i requisiti degli esercizi di somministrazione, anche differenziati per zone;

Dato atto che il presente lavoro è ispirato ai principi di semplificazione amministrativa attuata mediante la valorizzazione delle forme di autocertificazione e di dichiarazione di inizio di attività;

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica espresso dal responsabile ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.lgs n. 267 del 18.08.2000, allegato all'originale del presente atto.

Dato atto che si prescinde dal parere di regolarità contabile in quanto il presente atto non comporta impegno di spesa per l'Amministrazione comunale;

Vista l'indagine, svolta dall'Ufficio Attività Produttive di questo Ente con la supervisione tecnica del Dr. Andrea Kaczmarek, consulente commerciale del Comune, contenuta nel documento di "Analisi sullo sviluppo del territorio in funzione dell'inserimento di nuovi esercizi di somministrazione", che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

Ritenuto opportuno provvedere all'approvazione di criteri organici e definitivi;

Con voti favorevoli 12, contrari 4 (Maura, Menchini, Landi, Galluzzi), astenuti 1 (Minucci), resi nelle forme di legge da 17 consiglieri presenti e votanti:

DELIBERA

- 1) Di approvare, il documento di "Analisi sullo sviluppo del territorio in funzione dell'inserimento di nuovi esercizi di somministrazione" del Comune di Montalcino, emanato in attuazione di quanto disposto dall'art. 42 bis della L.R. 7 febbraio 2005, n. 28 come modificata dalla L.R. 5 giugno 2007, n. 34, **che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale;**
- 2) Di approvare, altresì, le disposizioni di cui all'allegato A) contenenti i criteri definitivi per l'apertura di nuove attività o per il trasferimento degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, facenti parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 3) di disporre che le presenti disposizioni si applichino a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente atto;
- 4) Di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile stante l'esigenza di rendere immediatamente operativa la nuova disciplina.

Letto, approvato e sottoscritto,

IL PRESIDENTE
Fto BUFFI MAURIZIO

Il Segretario Generale
FtoDott. LUCIO LUZZETTI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Questa Deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi (art. 124 c. 1 D. L. 267/2000)

dal _____ al _____ N° Regis. _____

Il Messo Comunale

Il Segretario Generale

ESECUTIVITA'

La presente Deliberazione è divenuta esecutiva:

- Dopo il decimo giorno dalla pubblicazione all'Albo (art. 134 c.3 D.L. 267/2000)
- In quanto dichiarata immediatamente eseguibile

DATA ESECUTIVITA': _____

Il Segretario Generale (LUCIO LUZZETTI)

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Lì,
Visto: Il Sindaco

IL SEGRETARIO GENERALE
LUCIO LUZZETTI



COMUNE DI MONTALCINO
Uff. ATTIVITÀ ECONOMICHE

COMUNE DI MONTALCINO

Provincia di Siena

Disciplina comunale degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande

Art. 42 bis della L.R. 7 febbraio 2005, n. 28, come modificata
dalla legge 5 giugno 2007, n. 34

a cura del dr. Andrea Kaczmarek - Perugia

Sommario	Pagina
Premessa	2
1 - L'evoluzione della normativa di settore	3
2 - Il panorama della somministrazione	10
3 - Il Comune di Montalcino	18
4 - Gli esercizi di somministrazione	25
5 - Il requisiti degli esercizi	54
6 - Normativa	65



COMUNE DI MONTALCINO
Uff. ATTIVITÀ ECONOMICHE

Premessa

Il presente atto di programmazione è emanato in attuazione di quanto disposto dall'articolo 42 bis della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28, come modificata dalla legge regionale 5 giugno 2007, n. 34.

Tale legge ha fatto venir meno la possibilità di programmazione degli esercizi di somministrazione attraverso un parametro numerico, come finora previsto dalla pregressa normativa, a favore di una scelta di indirizzo del settore basata esclusivamente su requisiti, comunemente detti qualitativi, degli esercizi di somministrazione, in presenza dei quali gli stessi possono essere attivati, senza alcun limite quantitativo. Tale strumento era già presente nell'originaria formulazione della legge 28/2005 accanto al classico contingentamento ma ora, dopo le modifiche del 2007, risulta l'unico previsto in Toscana.

Lo studio è stato intrapreso nella seconda metà del 2006 ed aggiornato alle nuove disposizioni normative. Anche la rete degli esercizi pertanto, risulta aggiornata a tale data, in quanto nel frattempo si sono avute solamente modifiche di titolarità (subingresso) ininfluenti nella valutazione di piano.

* * *



COMUNE DI MONTALCINO
Uff. ATTIVITÀ ECONOMICHE

1 - L'evoluzione della normativa di settore

Il settore della somministrazione di alimenti e bevande è stato, in Toscana, disciplinato fino al 2005 dalla legge statale n. 287 del 1991 tuttora vigente in alcune regioni. Successivamente, con la riforma del titolo V della Costituzione che ha trasferito l'intera materia del commercio, in senso lato, all'esclusiva competenza legislativa delle Regioni è stato emanato il Testo Unico o Codice del commercio attraverso la legge regionale n. 28 del febbraio del 2005, contenente una specifica sezione dedicata alla somministrazione di alimenti e bevande.

Proprio tali disposizioni, in attesa del previsto regolamento regionale di attuazione della legge 28/2005, sono quelle entrate subito in vigore, compresa una norma di carattere transitorio (art. 111) volta a graduare il trapasso dal vecchio al nuovo sistema.

In breve le principali novità introdotte dalla disciplina regionale della legge 28/2005, rispetto a quella statale, concernono:

- l'abolizione dell'autorizzazione, sostituita in tutti i casi con una D.I.A., con conseguente adeguamento delle procedure comunali di gestione amministrativa;
- l'abolizione del REC per la somministrazione di alimenti e bevande e l'omogeneizzazione dei requisiti soggettivi morali e professionali per lo svolgimento dell'attività con quelli del commercio alimentare;
- l'unificazione in una sola tipologia di esercizio (non più definito "pubblico") delle precedenti quattro tipologie A-Ristorazione, B-Somministrazione di bevande, C-Somministrazione in connessione a



COMUNE DI MONTALCINO
Uff. ATTIVITÀ ECONOMICHE

- trattenimento e svago e D-Analcolici, con conseguente possibilità, per gli esercenti, di effettuare qualsiasi tipo di somministrazione nei limiti del titolo igienico-sanitario posseduto;
- l'ampliamento della gamma dei prodotti vendibili per asporto, estesa a tutti indistintamente i prodotti somministrati;
 - la conservazione dei poteri di programmazione comunale, sia quantitativa sia attraverso requisiti qualitativi, previa concertazione con le Associazioni di categoria, che comprende anche la previsione di attività stagionali, aventi cioè durata da sessanta a centottanta giorni;
 - l'abolizione delle Commissioni comunali e provinciali per i pubblici esercizi;
 - la disciplina più puntuale delle attività a carattere temporaneo, con importanti nodi sciolti in materia di qualificazione occorrente e caratteristiche dei locali;
 - la sostanziale conferma dei casi di esclusione dai vincoli numerici di alcune attività già un tempo indicate all'art. 3, comma 6, della legge statale 287/91, con un cauto ampliamento delle ipotesi ed aggiornamento all'evoluzione del mercato in questi ultimi anni. In particolare permane, con leggere modifiche in senso ampliativo, la distinzione tra esercizi connessi ad attività di trattenimento e svago con somministrazione prevalente, soggetti a programmazione comunale, ed esercizi con somministrazione non prevalente, ad essa sottratti. La prevalenza è stabilita sulla base della presenza o meno di una superficie di somministrazione superiore ad un 1/4 della totale, criterio questo già a suo tempo indicato dal Ministero competente in



COMUNE DI MONTALCINO
Uff. ATTIVITÀ ECONOMICHE

un progetto di regolamento di attuazione della legge 287/91 che, tuttavia, non fu mai emanato.

- l'espressa previsione di un bando pubblico di assegnazione delle opportunità di attivazione degli esercizi, cosa che in genere veniva già spesso fatta dai Comuni per motivi di maggiore trasparenza.

La legge regionale ha dettato anche una disciplina transitoria volta soprattutto a gestire il trapasso dal sistema delle quattro tipologie a quello della tipologia unica. In particolare, l'articolo 111 della legge regionale 28/2005 ha previsto in capo ai titolari di più autorizzazioni di tipo A, B, D attive nei medesimi locali, la possibilità, per 90 giorni dall'entrata in vigore della legge stessa e cioè fino al 26 maggio del 2005, di cedere a terzi dette attività o trasferirle di sede; in caso contrario il Comune, decorsi trenta giorni dalla suddetta data, pronuncia la decadenza delle autorizzazioni non trasferite di sede o titolarità.

Quanto ai profili formali relativi alla compresenza di norme di diverso livello, statale e regionale, la corretta soluzione, come è stato confermato dalla circolare esplicativa regionale del 12 maggio 2005, è rappresentata dal considerare:

- i titoli abilitanti all'esercizio della somministrazione ai sensi della normativa regionale toscana, validi anche come licenza di pubblica sicurezza di cui all'art. 86 del TULPS, come chiarito dal d.p.r. 311 del 2001, continuando la materia ad essere disciplinata anche da tale testo unico;



COMUNE DI MONTALCINO
Uff. ATTIVITÀ ECONOMICHE

- sempre applicabili, di conseguenza, tutte le norme statali che attengono alla sicurezza e all'ordine pubblico, sia contenute nel T.U.L.P.S. e nel suo regolamento, sia in altre fonti compresa quella sulla sorvegliabilità dei locali di cui al decreto 564/92;
- parimenti applicabile la normativa specifica relativa ai circoli privati, di cui al d.p.r. 235/2001 che distingue tra circoli aderenti e non aderenti agli organismi riconosciuti, a livello nazionale, dal Ministero degli interni, differenziando di conseguenza la disciplina giuridica.

Nel complesso le modifiche apportate dalla legge regionale 28 sono state forse meno stravolgenti di quanto qualcuno temeva e, soprattutto, sono andate nella direzione dell'innovazione e della qualità. In particolare l'abolizione delle quattro tipologie, attraverso un travaso graduale di una quota di pregressi esercizi di somministrazione di bevande nel novero di quelli di ristorazione, ha conseguito alcuni effetti positivi, quali:

- la nascita di iniziative a carattere innovativo, che integrano il panorama dell'offerta attuale;
- un certo contenimento dei prezzi della ristorazione, grazie ad una più efficace concorrenza;
- un servizio di ristorazione più aderente alla domanda e più capillare sul territorio.

* * *



COMUNE DI MONTALCINO
Uff. ATTIVITÀ ECONOMICHE

La legge regionale 34/2007

Il quadro normativo sopra delineato ha subito una ulteriore modifica ad opera della legge regionale 5 giugno 2007, n. 34 che, tra le novità di maggiore rilievo, annovera l'abbandono della programmazione attraverso parametri numerici e quindi di tipo quantitativo.

E' stato, infatti, inserito nella legge l'articolo 42 bis che dispone che i Comuni, previa concertazione con le associazioni di categoria interessate, stabiliscono i requisiti degli esercizi di somministrazione, anche differenziati per zona. A tal proposito, il progetto, in un primo momento, prevedeva, ad esempio, il dimensionamento minimo degli esercizi e delle superfici di somministrazione, le caratteristiche edilizie architettoniche ed estetiche degli edifici degli esercizi, la disponibilità di parcheggi riservati alla clientela, l'insonorizzazione dei locali, la tipologie degli arredi, l'adesione a disciplinari di qualità, anche relativi alla qualificazione professionale degli esercenti. Il testo approvato dal Consiglio regionale prevede, più genericamente (art. 42 bis, comma 2) che i requisiti possano riferirsi alla materia urbanistica, edilizia, igienico-sanitaria, all'impatto ambientale e all'adesione a disciplinari di qualità anche relativi alla qualificazione professionale dell'esercente.

Vi è poi la possibilità di stabilire una specifica destinazione d'uso funzionale di somministrazione per gli immobili, di limitarne le variazioni di destinazione, di disporre divieti, vincoli, limitazioni e prescrizioni in aree di particolare interesse.

La legge, pertanto, ha disposto l'abrogazione degli articoli che, sul



COMUNE DI MONTALCINO
Uff. ATTIVITÀ ECONOMICHE

presupposto dell'equilibrio tra domanda ed offerta, prevedevano la programmazione per numero di attività (artt. 46 e 47).

Il presente atto, dunque, non può considerarsi più un piano, in senso tecnico, bensì un atto di programmazione per la definizione di caratteristiche degli esercizi che, comunque, ha la funzione di indirizzare gli insediamenti della somministrazione secondo le finalità indicate dalla legge regionale stessa, anche in relazione alle diverse parti del territorio.

Altre novità introdotte in tema di somministrazione dalla legge regionale del giugno 2007 concernono:

- la previsione dei diplomi di istruzione secondaria o lauree attinenti il settore, tra i titoli di abilitazione all'attività (nuova formulazione dell'articolo 14), da definire da parte del Regolamento regionale;
- le modalità di riconoscimento delle qualifiche di attività professionali ai cittadini di stati membri dell' U.E. (art. 14);
- il richiamo alle disposizioni del d.p.g.r. 40/R/2006 di attuazione della direttiva CE 852/2004 in materia sanitaria;
- l'ampliamento a qualsiasi ipotesi di comprovate esigenze di prevalente interesse pubblico dei casi in cui è possibile per i Comuni limitare la somministrazione di alcolici, laddove precedentemente ciò era possibile solo per impianti e manifestazioni sportive, fiere e simili;



COMUNE DI MONTALCINO
Uff. ATTIVITÀ ECONOMICHE

- la disciplina della d.i.a. ad efficacia immediata, correlata con la nuova impostazione della programmazione;
- la modifica dell'articolo 49, relativo alla somministrazione con distributori automatici, con aggiunta del divieto di somministrare di alcolici;
- la possibilità (finalmente !) di poter stabilire turni di apertura obbligatoria per i periodi di minore afflusso turistico;
- un chiarimento in materia di sanzioni e decadenze (103, 107).

* * *



COMUNE DI MONTALCINO
Uff. ATTIVITÀ ECONOMICHE

2 - Il panorama della somministrazione

Gli esercizi della somministrazione di alimenti e bevande hanno subito in questi ultimi anni una profonda trasformazione sia sotto il profilo della funzione sociale che esercitano nel panorama delle attività economiche, sia sotto quello del servizio offerto al consumatore.

Il numero complessivo delle attività è in costante aumento anche connesso a nuove funzioni di queste attività, che tendono ad avvicinarsi a quelle di pubblico spettacolo, svago e richiamo turistico.

I dati Istat, generalmente, danno valori complessivi inferiori ed una incidenza percentuale della ristorazione più elevata rispetto alla fonte camerale, a causa di differenti sistemi di imputazione. C'è invece concordanza di fondo sull'andamento dei principali processi in atto.

Dati Camere di Commercio: situazione Italia				
	Ristoranti		Bar	
	u.l.	Imprese	u.l.	Imprese
12/'96	63.568	56.926	131.716	118.436
12/'98	69.595	61.366	137.172	121.705
12/'00	75.666	65.514	141.008	123.418
12/'02	86.258	73.025	142.886	123.364
12/'04	96.899	80.593	148.222	126.125
12/'05	102.079	84.244	151.380	127.846

Fonte: Infocamere



COMUNE DI MONTALCINO
Uff. ATTIVITÀ ECONOMICHE

Secondo la fonte camerale il valore di concentrazione delle attività è ormai in Italia intorno ai 230 abitanti per esercizio (250 nel 2002, 280 nel 1998) e, con riferimento ai due principali segmenti o settori, che al di là delle unificazioni giuridiche nella realtà permangono, abbiamo 570 abitanti per esercizio di ristorazione, ristoranti, tavole calde e simili e 390 per esercizio di bevande (bar, gelaterie ecc.), A titolo di confronto nel tempo, intorno al 1993 -1994 vi era un ristorante circa ogni 1000 abitanti.

Il tipo di ditta che prevalentemente gestisce gli esercizi di somministrazione, secondo le ricostruzioni operate da FIPE sulla base dei dati censuari, risulta tuttora la ditta individuale, anche se l'avanzamento delle forme societarie appare notevole:

	Ristoranti	Bar
Individuale	51,0	60,1
snc	23,3	21,9
sas	14,9	12,9
Srl	10,0	4,3
altri	0,8	0,8
totale	100,0	100,0

Si ha, tra l'altro, una maggiore presenza di ditte individuali nell'ambito dei bar che, sicuramente, a parità d'altri presupposti, richiedono una organizzazione aziendale meno complessa rispetto a quella necessaria alla gestione dei ristoranti.



COMUNE DI MONTALCINO
Uff. ATTIVITÀ ECONOMICHE

La Toscana

La Toscana negli anni più recenti, che qui specificamente interessano, secondo i dati Infocamere mostra la seguente dotazione di esercizi di somministrazione:

	Ristoranti		Bar	
	u.l.	Imprese	u.l.	Imprese
2003	7.233	5.822	9.737	8.159
2004	7.754	6.190	9.717	8.115
2005	8.267	6.542	9.863	8.189

Fonte: Infocamere

Nella regione, in particolare, abbiamo avuto da diversi anni:

- una dotazione più elevata rispetto al dato nazionale, soprattutto nella ristorazione;
- una crescita numerica costante del settore della somministrazione, complessivamente considerato, anche legata all'espansione del turismo;
- un incremento sensibile dello specifico segmento della ristorazione, rispetto al settore della somministrazione di bevande che, invece, appare sostanzialmente stabile. Tale processo, comune a tutta la realtà nazionale, ha in molte regioni favorito l'abbandono delle tipologie di cui alla legge 287/91.

Gli indici medi di densità abitanti/esercizi risultano circa 440 per la ristorazione e di 360 per i bar.



COMUNE DI MONTALCINO
Uff. ATTIVITÀ ECONOMICHE

L'occupazione in Toscana è elevata. Infatti, gli addetti medi, nell'anno 2001 del censimento, secondo le analisi pubblicate dalla FIPE, sarebbero i seguenti:

	Italia	Toscana
Addetti medi presso ristoranti	3,4	3,9
- di cui dipendenti	1,7	2,0
Addetti medi presso bar	2,2	2,8
- di cui dipendenti	0,7	1,0

Si hanno dunque alcuni decimali in più, rispetto alla media italiana. Come è evidente, poi, la ristorazione richiede maggiore personale, anche in relazione agli spazi più ampi nei quali di norma si articola.

E' presente una differente velocità di crescita dei due settori, ristorazione e bevande: i ristoranti tra il 1995 ed il 2001 sono cresciuti da circa 4.700 a 6.700 unità, i secondi solamente di 400 unità (da circa 9.100 a circa 9.500). Difficile è operare una stima attuale dei punti di ristorazione, dopo che la legge regionale n. 28/2005 ha concesso anche ai bar di trasformarsi, sicuramente il processo di crescita è notevole e dovrebbe condurre al superamento del numero dei bar.

Provincia di Siena

Anche per quanto concerne la provincia di Siena, possiamo fare riferimento ai dati Infocamere che ci mostrano la seguente situazione:



COMUNE DI MONTALCINO
Uff. ATTIVITÀ ECONOMICHE

Dati Camere di Commercio: SIENA						
	Ristoranti		Bar		TOTALE	
	u.l.	Imprese	u.l.	Imprese	u.l.	Imprese
12/'95	405	341	671	553	1.076	894
12/'98	486	408	693	567	1.179	975
12/'01	585	483	697	563	1.282	1.046
12/'03	680	527	731	576	1.411	1.103
12/'05	805	605	733	574	1.538	1.179

Fonte: Infocamere

Il quadro appare molto dinamico, soprattutto nella ristorazione. Cresce, di conseguenza, l'indice di concentrazione delle attività che si colloca al di sopra delle già rilevanti medie regionali, specie per quanto concerne gli esercizi di ristorazione. Il valore complessivo si attesta ormai nel 2005 sui 170 residenti per esercizio, con la singolare situazione della somministrazione dei pasti che supera alla fine dello scorso anno i bar. L'indice segna infatti il valore 324 nel primo caso mentre si porta a 356 nel secondo. E' tuttavia possibile che gli assestamenti conseguenti all'entrata in vigore della legge 28/2005 modifichino gli ordini di grandezza. Negli anni passati, sempre da fonte Infocamere, avevamo i seguenti indicatori:



COMUNE DI MONTALCINO
Uff. ATTIVITÀ ECONOMICHE

Provincia di Siena: abitanti per esercizio			
	Ristoranti	Bar	Tot.
1998	518,7	363,7	213,8
2001	431,3	362,0	196,8
2003	380,6	354,1	183,4

La provincia di Siena, del resto, grazie anche alla spiccata vocazione turistica, partiva già nel 1981 con un notevole vantaggio in termini di diffusione dell'offerta di somministrazione, non solo sul riferimento nazionale, ma anche su quello regionale. Il dato evolutivo rimane poi molto buono e condivide gli aspetti positivi della Toscana. La dimensione media con 3,2-3,4 addetti per unità locale testimonia una solida organizzazione aziendale.

Si conferma, dunque, anche a livello provinciale il fenomeno della crescita della ristorazione e contrazione del settore delle bevande che, tuttavia, va inteso non tanto come cessazione di attività, quanto piuttosto trasformazione e "travaso", legati al fenomeno dei bar con primi piatti e forme di ristorazione varia, ormai codificate ed ammesse dalla nuova legge regionale n. 28 del 2005.

Dallo studio sopra ricordato ricaviamo altri indicatori utili alla nostra analisi:



COMUNE DI MONTALCINO
Uff. ATTIVITÀ ECONOMICHE

ANNO 2001	Toscana	Provincia di Siena
Circoli privati sul totale (Esercizi + Circoli)	12,1	10,5
Abitanti per esercizio di ristorazione	763	488
Abitanti per bar + esercizi di analcolici	398	394
Kmq. per ristorante	0,20	0,14
Kmq. per bar	0,38	0,17

La provincia di Siena sarebbe dunque:

- al primo posto per concentrazione di esercizi di ristorazione in relazione agli abitanti (2,05 per 1000, contro gli 1,31 a livello regionale), laddove per i bar si allinea sulla media regionale;
- più dotata di servizi di somministrazione anche in relazione all'ampiezza del territorio.

Quanto di queste considerazioni sarà ancora valido tra qualche anno è ancora prematuro dirlo: di certo la legge regionale 28/2005 ha dato impulso a nuove attività. Probabilmente, in questo primo momento, stiamo vivendo una fase di assestamento, anche con la presenza di alcune attività di somministrazione solo formali, in cerca di una idonea ricollocazione e magari sorte per effetto delle disposizioni in materia di scindibilità delle doppie autorizzazioni A e B e che con il tempo dovrebbero scomparire.



COMUNE DI MONTALCINO
Uff. ATTIVITÀ ECONOMICHE

Difficile, al riguardo, è avanzare ipotesi su quale sarà l'assetto della rete distributiva in Toscana tra uno o due anni: di certo qualche elemento è ricavabile da quanto avvenuto in altre regioni che hanno tracciato il sentiero, come l'Emilia Romagna: non ci sono stati i temuti stravolgimenti del mercato e gradualmente si è creato un nuovo assetto sicuramente più moderno ed efficiente.

Anche l'assunzione, da parte degli esercizi di somministrazione, di una propria funzione di svago o ludica ed in campo turistico, analoga a quella delle strutture ricettive, come già nel 2003 si disse alle "Giornate della Pubblica Amministrazione" di Rimini, è una novità probabilmente da attendersi.

* * *



COMUNE DI MONTALCINO
Uff. ATTIVITÀ ECONOMICHE

3 – Il Comune di Montalcino

Montalcino occupa la parte collinare sud-occidentale della provincia di Siena, a confine con il Grossetano, è il più vasto fra i comuni della provincia ed è attraversato da due assi viarie grossomodo perpendicolari costituite dalla Cassia, nel nuovo tracciato, e dalla provinciale del Brunello, cui fa seguito la Provinciale Traversa dei Monti.

Si possono distinguere il Capoluogo, in posizione elevata, e numerose numerose frazioni (Torrenieri, Camigliano, Castelnuovo dell'Abate, Sant'Angelo in Colle, Torrenieri) e nuclei abitati (La Croce, Monte Amiata, Stazione di Sant'Angelo, Tavarnelle). Vi sono anche numerose case sparse, pressoché tutte abitate, in quanto per lo più sedi di fattorie, case-vacanze, musei particolari (vetro), strutture agrituristiche.

L'agricoltura fiorente e specializzata è incentrata sull'olio e, soprattutto, sul vino, noto in tutto il mondo. Apprezzabile interesse rivestono poi anche la frutticoltura e la produzione del miele.

L'aspetto, quasi immutato nei secoli, la bellezza del paesaggio, la storia, il patrimonio storico-artistico ed architettonico (Fortezza, Abbazia di Sant'Animo ecc.), i prodotti locali di qualità, valorizzati da numerose e varie manifestazioni (Fiera del Miele, Premio Letterario-Giornalistico Barbi-Colombini) e talune feste folkloristiche ("Sagra del Tordo" e "Apertura alle cacce" nel capoluogo, "Sagra del Galletto", nella frazione di Camigliano, oltre alle feste patronali e alla festa del 1° Maggio a S.



COMUNE DI MONTALCINO

Uff. ATTIVITÀ ECONOMICHE

Angelo Scalo) hanno fatto di Montalcino una meta privilegiata del turista ed hanno incrementato molteplici attività indotte, comprese quelle di somministrazione oggetto del presente studio.

Montalcino ha visto infatti aumentare in una misura più che apprezzabile il flusso turistico, sia quello transitorio che quello più propriamente stanziale, come l'agriturismo. Tra l'altro il Comune è all'interno del Parco naturale della Val d'Orcia.

* * *

La ripartizione del territorio

Il territorio di Montalcino, come si è detto, appare assai vasto ed articolato in numerosi nuclei, tra i quali appaiono preminenti il Capoluogo e la Frazione di Torrenieri, anche se ultimamente stanno notevolmente crescendo di importanza anche Castelnuovo dell'Abate e Sant'Angelo in Colle.

L'esigenza di dare un servizio articolato, ha indotto l'Amministrazione comunale, già nel 2001, ad adottare una ripartizione del territorio in sei zone così da consentire di indirizzare le varie previsioni di rilascio delle autorizzazioni o, dopo la l.r. 28/2005 delle opportunità di inoltro delle d.i.a., nei contesti ove effettivamente necessitano.

Detta ripartizione è apparsa congrua ed adeguata alle finalità e viene di conseguenza mantenuta anche nel presente atto di indirizzo qualitativo, in quanto consente da un lato di differenziare le previsioni in funzione del territorio, dall'altro di mantenere l'unità complessiva della



COMUNE DI MONTALCINO
Uff. ATTIVITÀ ECONOMICHE

programmazione comunale delle attività economiche, dato che la medesima ripartizione è utilizzata in altri strumenti (piano medie strutture ecc.).

La ripartizione del territorio prevede le seguenti sei zone:

ZONA 1 - Centro storico, delimitato dalle mura e dalle vecchie porte di ingresso alla città, ed avente i seguenti accessi: Porta Cerbaia, Porta Gattoli, Porta Burelli ed incrocio fra Via A.Moro e Viale Strozzi;

ZONA 2 - Zona adiacente al Centro Storico, la quale, seguendo le strade di ingresso alla cittadina ha inizio nei seguenti luoghi: incrocio fra la S.P. 45 del Brunello e la S.P. 14 Traversa dei Monti (località Il Colle), incrocio fra la S.P. 14 Traversa dei Monti e la S.P. 113 Maremmana, incrocio fra la S.P. 55 di Badia di S.Antimo e l'accesso al Parco Comunale E.Santini, incrocio fra la strada Comunale "Canalicchio" e la strada vicinale "Canale";

ZONA 3 - Abitato di Torrenieri, delimitato dai cartelli stradali previsti dal Codice della Strada ed indicanti l'inizio di località e posti lungo la S.P. 14 Traversa dei Monti, ex S.S. 2 Cassia e Via Romana;

ZONA 4 - Castelnuovo dell'Abate e Sant'Angelo in Colle, intese come nuclei storici. La zona di S.Angelo in Colle ha inizio dal relativo cartello stradale previsto dal Codice della strada indicante l'inizio di località. La zona di Castelnuovo dell'Abate ha inizio dal relativo cartello stradale previsto dal Codice della strada indicante l'inizio di località, con



COMUNE DI MONTALCINO
Uff. ATTIVITÀ ECONOMICHE

l'aggiunta di tutta Via Bassomondo, e dell'ultimo tratto della S.P. 55 Badia di S.Antimo e cioè dall'intersezione con Via Bassomondo e fino al termine posto nelle immediate vicinanze della Abbazia di S.Antimo;

ZONA 5 - Resto del territorio comunale a Nord della Traversa dei Monti, relativa alla parte del territorio comunale, non compresa nelle precedenti zone, situata a Nord del seguente percorso: S.P. 14 Traversa dei Monti dal suo inizio al confine con il Comune di S.Giovanni d'Asso e fino all'abitato di Montalcino, proseguendo in direzione Grosseto per confluire poi nella S.P. 113 Maremmana fino al termine di questa, in località S.Angelo Scalo, e breve tratto della S.P. 14 Traversa dei Monti fino al ponte sul fiume Orcia che delimita il confine comunale;

ZONA 6 - Resto del territorio comunale a Sud della Traversa dei Monti, relativa alla parte del territorio comunale, non compresa nelle precedenti zone, situata a Sud del seguente percorso: S.P.14 Traversa dei Monti dal suo inizio al confine con il Comune di S.Giovanni d'Asso e fino all'abitato di Montalcino, proseguendo in direzione Grosseto per confluire poi nella S.P. 113 Maremmana fino al termine di questa, in località S.Angelo Scalo, e breve tratto della S.P. 14 Traversa dei Monti fino al ponte sul fiume Orcia che delimita il confine comunale. Nella zona 6 è compresa l'intera frazione di Sant' Angelo Scalo.

La logica che ispira detta zonizzazione consiste nel considerare a sé i principali nuclei (capoluogo, abitato di Torrenieri, abitato di Sant' Angelo e Castelnuovo che seppur di ridotte dimensioni demografiche hanno



COMUNE DI MONTALCINO
Uff. ATTIVITÀ ECONOMICHE

tuttavia spiccato interesse per il turista) e nel suddividere la restante parte del territorio in due grandi aree (zone 5 e 6) il cui confine è rappresentato dalla S.P.14 - Traversa dei Monti che quasi congiunge due angoli opposti del quadrato rappresentato dal territorio comunale.

La popolazione residente

La popolazione residente, prevalentemente occupata nel settore terziario ma con alta percentuale di presenza in agricoltura, si attesta ormai intorno alle 5.100 unità, con oscillazioni alterne negli anni.

ANNO	COMUNE		CENTRO STORICO	
	ABITANTI	%	ABITANTI	%
1995	5.075	100	1.279	100
1998	5.154	101.6	1.591	124.4
1999	5.083	100.2	1.490	116.5
2002	5.149	101.4	1.400	109.5
2004	5.131	101.1	1.339	104.7
2006	5.111	100.7	1.317	102.9

Più nello specifico, con riferimento alla ripartizione del territorio sopra adottata, la popolazione si distribuisce nel seguente modo:

ZONA	ABITANTI
1 - Centro storico	1317
2 - Resto del Capoluogo	770
3 - Torrenieri	1358
4 - Castelnuovo - Sant' Angelo	406
5 - Zona nord	553
6 - Zona sud	707
MONTALCINO	5111



COMUNE DI MONTALCINO
Uff. ATTIVITÀ ECONOMICHE

Il turismo

Il turismo, come si è detto, è in continua crescita e fa ormai registrare valori dell'ordine di quasi 30.000 arrivi e 90.000 presenze registrate.

La parte più consistente del fenomeno, tuttavia, è rappresentato dagli escursionisti, cioè da coloro che visitano il Comune anche solo qualche ora senza pertanto risultare registrati in alcun modo.

Secondo i dati del Servizio Turismo dell'Amministrazione Provinciale di Siena, nel corso degli ultimi anni abbiamo avuto i seguenti valori di afflusso turistico registrato:

Anno	Arrivi	Presenze
1991	5.724	10.042
1994	10.218	26.759
1997	19.002	49.340
2000	23.278	71.139
2003	23.238	61.986
2004	26.160	60.318
2005	27.647	86.656

Per il 2006, di cui al momento dell'elaborazione del presente studio erano disponibili solo dati parziali che, si è evidenziato un ulteriore incremento:

Periodo gennaio - aprile	Arrivi	Presenze
Anno 2005	2.339	5.196
Anno 2006	3.482	7.230

La permanenza media, che nel 1991 era di 1.75 giorni, al 2005 è salita a 3.13 giorni, con un positivo incremento.



COMUNE DI MONTALCINO
Uff. ATTIVITÀ ECONOMICHE

In secondo luogo, occorre esaminare la componente turistica degli escursionisti, vale a dire di tutti coloro che frequentano il comune a vario titolo, pur non risultando ufficialmente in alcuna statistica. Montalcino, a tal proposito, è meta di consistenti flussi dovuti agli innumerevoli motivi di attrazione: il centro storico, con la sua Rocca, l'abbazia romanica di S. Antimo e le antiche costruzioni che costellano il territorio e che spesso fattorie o di luoghi di attrazione in quanto sede di musei particolari come quello del vetro al Castello di Poggio alle Mura.

Il turismo non registrato, che appare sempre di non facile quantificazione, già nel 2003 era stato stimato intorno ad 1.100.000 unità annue ed attualmente, tenuto conto dell'andamento di quello registrato, non può che essersi ulteriormente incrementato.

Infine abbiamo anche il rientro estivo di ex residenti o per vacanze natalizie che supera le 1000 unità.

* * *



COMUNE DI MONTALCINO
Uff. ATTIVITÀ ECONOMICHE

4 - Gli esercizi di somministrazione

La rete degli esercizi per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande del Comune di Montalcino è stata fatta oggetto di una puntuale ricostruzione, insieme agli uffici comunali, che ha investito sia i dati amministrativi (titolare, tipo di ditta, autorizzazione, ubicazione, zona ecc.) sia quelli più prettamente gestionali.

E' stato poi effettuato un controllo per eliminare gli errori e sciogliere i dubbi evidenziati mediante programmi appositamente concepiti per rilevare possibili anomalie, conferendo in tal modo all'archivio un elevato grado di affidabilità.

Locali di somministrazione e tipologie di attività

Pur in presenza dell'unificazione formale delle tipologie A, B, C, D esistenti sotto il vigore della legge 287/91, ormai non più applicabile in Toscana, le attività di somministrazione sono state classificate non genericamente, cioè come "somministrazione di alimenti e bevande" ma indicando per ciascuna di esse, pur con un'ineliminabile approssimazione, il servizio o i servizi che vengono realmente ed attualmente resi al consumatore.

In altri termini è stato rilevato, beninteso a fini statistici, se un esercizio di ristorazione è organizzato come ristorante o pizzeria, pub con attività serale, self-service ecc. attraverso l'attribuzione di un "peso" relativo delle attività svolte, espresso in termini di superficie e di percentuale sul totale:



COMUNE DI MONTALCINO
Uff. ATTIVITÀ ECONOMICHE

ad esempio abbiamo censito un esercizio di ristorazione di 150 metri di cui 120 per ristorante e 30 per pizzeria.

L'archivio di base che ne deriva è, pertanto, strutturato per "locali di somministrazione" che in Toscana, dall'applicazione della legge 28/2005 e in particolare del suo regime transitorio di cui all'art. 111, viene di fatto a coincidere con gli esercizi, purché ovviamente facenti capo al medesimo titolare, anche sotto il profilo formale.

Questo sistema di analisi, ormai da tanti anni positivamente sperimentato in decine di Comuni, appare funzionale in quanto:

- individua le attività realmente ed effettivamente svolte ed il loro "peso";
- tiene conto degli abbinamenti e delle conseguenti differenze sul piano economico (un ristorante-bar in locali contigui non dà lo stesso servizio che darebbe un ristorante ed un bar distinti ed "autonomi" ecc.);
- è in linea con quanto dispone la legge regionale 28/2005 che, pur avendo unificato il titolo amministrativo, fa salva la diversità delle attività legata ai presupposti di natura igienico - sanitaria;
- consente l'aggancio ad un eventuale "Osservatorio comunale" di tutte le attività economiche (commercio fisso, artigianato, ricettive ecc.), impostato con analoghi sistemi analitici che permettono il monitoraggio costante della situazione economica e produttiva.



COMUNE DI MONTALCINO
Uff. ATTIVITÀ ECONOMICHE

La statistica che ne deriva, dunque, dà una visione reale del servizio presente nel Comune e nelle sue singole parti o zone, senz'altro utile anche per la definizione delle eventuali scelte di crescita della rete, pur se necessariamente operate in modo indistinto.

In ogni caso, è apparso utile riportare, nella sezione statistica, anche la classificazione che si sarebbe avuta applicando la pregressa classificazione prevista della 287/91, in quanto ciò permette di verificare lo sviluppo che si è avuto nel tempo, con riferimento ai precedenti dati di consistenza.

Infine si ricorda che gli esercizi che qui si vanno a considerare non esauriscono tutte le varie forme di somministrazione consentite dalle vigenti disposizioni di legge: questa, infatti, è ammessa anche ad altri tipi di attività (agriturismo, strutture ricettive, circoli nei confronti dei soci ecc.) ed anche di ciò occorre tener conto.

Premesse queste considerazioni generali, veniamo ad analizzare i dati di consistenza della rete degli esercizi di somministrazione nel nostro Comune di Montalcino.

* * *



COMUNE DI MONTALCINO
Uff. ATTIVITÀ ECONOMICHE

A) Analisi delle attività specifiche di somministrazione

Nel Comune di Montalcino, a fine agosto 2006 così come al luglio del 2007, risultano operanti 52 esercizi di somministrazione, dei quali 36 aventi come attività prevalente la ristorazione e 15 la somministrazione di bevande.

I ristoranti sono dunque più dei bar, come avviene nei Comuni con forte vocazione turistica.

È inoltre presente un esercizio di somministrazione annesso a strutture di trattenimento e svago, quali discoteche, cinema, impianti sportivi e simili, mentre nel Comune risultano assenti esercizi di sola somministrazione di bevande analcoliche, latterie e pasticcerie.

Con riferimento alla ripartizione del territorio adottata a Montalcino abbiamo la seguente distribuzione dei 52 esercizi:

ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE PER ZONA E PREVALENZA (VAL. ASSOLUTI)				
	TIPO			
	RISTORAZ.	BEVANDE	TRATT./SVAGO	TOTALE
ZONA				
<i>C.storico</i>	16	9	1	26
<i>Z.adiacente</i>	5	1	-	6
<i>Torrenieri</i>	1	2	-	3
<i>C.S.Angelo</i>	4	2	-	6
<i>Z.nord</i>	3	-	-	3
<i>Z.sud</i>	7	1	-	8
TOTALE	36	15	1	52

La superficie totale di somministrazione, quella cioè destinata al pubblico esclusi quindi magazzini, depositi, uffici e servizi, è di mq. 4443



COMUNE DI MONTALCINO
Uff. ATTIVITÀ ECONOMICHE

di cui 3509 per la ristorazione (79 %) e 914 per le bevande (20.6 %). Di conseguenza la superficie media degli esercizi è pari a 85.4 metri.

Il quadro complessivo degli esercizi di somministrazione di Montalcino con le relative superfici e gli indicatori di servizio risulta il seguente:

QUADRO PER TIPOLOGIA DI PUBBLICO ESERCIZIO - Montalcino -					
Tipo di esercizio	Esercizi prevalenti	Superficie es.preval.	Superficie media	Abitanti per esercizio	Sup.settore per 100 ab
A - Ristorazione	36	3509	97.5	142.0	65.2
B - Bevande	15	914	60.9	340.7	21.4
C - Tratt. e svago	1	20	20.0	5111.0	0.4
TOTALE ESERCIZI	52	4443	85.4	98.3	86.9

Nota: si faccia attenzione al fatto che mentre per il calcolo della superficie media doveva farsi necessariamente riferimento alla superficie degli esercizi prevalenti, cioè dei locali, per valutare il parametro di servizio superficie per 100 abitanti si è ovviamente fatto ricorso alla diversa superficie del settore specificato.

In ordine decrescente la superficie di somministrazione a disposizione di 100 residenti risulta nella 6 zone commerciali la seguente: Zona sud (139.5), Castelnuovo-Sant'Angelo (126.6), Centro Storico (118.5), Zona adiacente (94.9), Zona nord (84.3), Torrenieri (13.6).

E' comunque evidente che in una realtà come Montalcino il solo rapporto tra indicatori di servizio e residenti appare di scarso rilievo.



COMUNE DI MONTALCINO
Uff. ATTIVITÀ ECONOMICHE

ESERCIZI DI PREVALENTE RISTORAZIONE

Gli esercizi della ristorazione, sempre nel senso specificato di locali o complessi di locali adiacenti nei quali la ristorazione risulta l'attività prevalente, a prescindere di autorizzazione, D.I.A. ecc., sono dunque 36 e complessivamente dispongono di una superficie al servizio del consumatore di 3509 metri, e nel Comune di Montalcino per la totalità sono ristoranti tradizionali.

La tipologia specifica risulta, per tutti, quella del ristorante senza significative differenziazioni sotto questo specifico profilo. Diverso è ovviamente se si considerano altri profili quali la qualità, il tipo di menu' ecc.

Non sono quindi presenti altri tipi di esercizio per la somministrazione di alimenti, neanche laddove la legge regionale n. 28/2005 prevedeva l'opportunità di ampliare la gamma della merce somministrabile (ristorazione in bar, ecc...).

Specificatamente risultano formalmente assenti, beninteso come esercizi di attività prevalente: tavole calde con asporto di prodotti di gastronomia, pizzerie al piatto specializzate in quanto il servizio è in genere svolto dai ristoranti, self-service (o altre strutture per la ristorazione economica di massa); birrerie, pub, spaghetterie ed altri simili locali in genere con attività limitata alle ore serali.

Quanto alla distribuzione per zona commerciale dei locali di prevalente somministrazione di alimenti, possiamo vedere la seguente tabella:



COMUNE DI MONTALCINO
Uff. ATTIVITÀ ECONOMICHE

ATTIVITA' DI SOMM.NE PER ZONA - Montalcino - Locali di prevalente ristorazione					
Zona	Esercizi prevalenti	Superficie di sommin.	Superficie media	Abitanti per esercizio	Superficie per 100 ab
Centro Storico	16	1021	63.8	82.3	77.5
Zona adiacente	5	681	136.2	154.0	88.4
Torrenieri	1	50	50.0	1358.0	3.7
Castelnuovo-Sant'Angelo	4	375	93.8	101.5	92.4
Zona nord	3	466	155.3	184.3	84.3
Zona sud	7	916	130.9	101.0	129.6
TOT.COMUNE	36	3509	97.5	142.0	68.7

ESERCIZI DI PREVALENTE SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE

Quanto ai bar, pasticcerie con servizio al tavolo, gelaterie con somministrazione ecc. abbiamo a Montalcino 15 esercizi per una superficie totale di 914 metri.

Anche in questo caso possiamo fornire il dato più analitico:

- n. 11 BAR o caffè;
- n. 1 GELATERIE, intese come esercizio di somministrazione con servizio al tavolo, e non semplici attività artigianali;
- n. 1 semplice mescita;
- n. 2 ENOTECHE, intese non solo come vendita di vini o loro semplice degustazione che a Montalcino sono numerosissime, ma come possibilità di consumarne, a pagamento, a tavolo e con servizio vini e qualche alimento tipico consentito;

Non risultano presenti nel Comune, sempre come pubblici esercizi con attività prevalente: pasticcerie non artigianali con servizio al tavolo; Latterie specializzate; pub, birrerie ed altri simili locali di somministrazione di bevande.



COMUNE DI MONTALCINO
Uff. ATTIVITÀ ECONOMICHE

ATTIVITA' DI SOMM.NE PER ZONA - Montalcino - Locali di prevalente somm. bevande					
Zona	Esercizi prevalenti	Superficie di sommin.	Superficie media	Abitanti per esercizio	Superficie per 100 ab
<i>Centro Storico</i>	9	520	57.8	146.3	39.5
<i>Zona adiacente</i>	1	50	50.0	770.0	6.5
<i>Torrenieri</i>	2	135	67.5	679.0	9.9
<i>Castelnuovo-Sant'Angelo</i>	2	139	69.5	203.0	34.2
<i>Zona nord</i>	0	0	0.0	0.0	0.0
<i>Zona sud</i>	1	70	70.0	707.0	9.9
TOT.COMUNE	15	914	60.9	340.7	17.9

SOMMINISTRAZIONE CONGIUNTA AD ATTIVITA' DI TRATTENIMENTO E SVAGO

Si tratta di esercizi che, pur essendo pubblici in quanto chiunque può accedere ai locali, sono destinati ad una cerchia determinata di soggetti, come i bar o ristoranti all'interno di discoteche, sale da ballo in genere, cinema, teatri, stadi ed impianti sportivi in genere, laghetti di pesca sportiva ecc.

Nel Comune di Montalcino è presente un solo esercizio di questo tipo sito in un locale video, music (o simili), e la sua superficie di somministrazione, pur con le difficoltà che questo tipo di stima comporta, è pari a 20 metri.

Non vengono qui indicate le attività estemporanee, come quelle all'interno di feste e sagre che, propriamente, non costituiscono esercizi di somministrazione.

L'esercizio si trova nel centro storico (Zona 1) di Montalcino, e rappresenta l'unico del genere per i 1317 abitanti della zona e i 5111 del Comune, con valori di superficie per 100 abitanti pari a 1.5 metri per la zona, 0.4 per il Comune.

A questo punto possiamo riassumere il quadro generale delle attività nel seguente modo:



COMUNE DI MONTALCINO
Uff. ATTIVITÀ ECONOMICHE

QUADRO PER MERCEOLOGIA - Intero Comune - Esercizi di qualsiasi dimensione							
Tipo di attivita'	Esercizi prevalenti	Esercizi svolgenti l'attivita'	Superf. totale attivita'	Superf. totale es.prevalenti	Superf. media es.prevalenti	Abitanti per es.prevalente	Superf. attivita' per 100 abit.
1 -Ristorante	36	36	3186	3509	97.5	142.0	62.3
2 -Ristoraz.in bar	-	3	40	0	-	-	0.8
4 -Pizzeria	-	5	85	0	-	-	1.7
6 -Birreria-Pub-Paninoteca	-	1	20	0	-	-	0.4
TOTALE RISTORAZIONE	36	-	3331	3509	97.5	142.0	65.2
8 -Bar-Caffe'	11	20	728	778	70.7	464.6	14.2
9 -Gelateria	1	2	20	19	19.0	5111.0	0.4
10 -Pasticceria	-	1	5	0	-	-	0.1
11 -Latteria-Yoghurteria	-	1	9	0	-	-	0.2
13 -Mescita	1	6	67	19	19.0	5111.0	1.3
14 -Enoteca (con somm.ne)	2	13	263	98	49.0	2555.5	5.1
TOTALE BEVANDE	15	-	1092	914	60.9	340.7	21.4
17 -Locale video music internet	1	1	20	20	20.0	5111.0	0.4
TOTALE TRATT.E SVAGO	1	-	20	20	20.0	5111.0	0.4
TOTALE ANALCOOLICI	0	-	0	0	-	-	0.0
TOTALE MONTALCINO	52	89	4443	4443	85.4	98.3	86.9

Analizziamo ora alcuni singoli aspetti, sempre con riferimento alla rete di somministrazione nel suo complesso.

ABITANTI PER ESERCIZIO

Il valore di abitanti per esercizio, nel Comune di Montalcino è pari a 98.3 e sta a significare una concentrazione decisamente elevata, data la forte influenza del turismo. Il valore, ovviamente varia in relazione sia al settore (ristorazione, bevande) sia alla zona commerciale considerata: 142 per la ristorazione e 340.7 per la somministrazione delle bevande. L'indice, in particolare, è assai elevato per la ristorazione, laddove per quanto concerne gli esercizi di bevande il divario con le medie è meno accentuato.

La variazione del valore generale (abitanti/esercizi) in relazione alle singole zone del comune mostra, in ordine decrescente, la seguente



COMUNE DI MONTALCINO
Uff. ATTIVITÀ ECONOMICHE

situazione: Torrenieri (452.7), Zona nord (184.3), Zona adiacente (128.3), Zona Sud (88.4), Castelnuovo-Sant'Angelo (67.7), Centro Storico (50.7).

E' evidente - e non poteva essere diversamente - che il centro storico, a parità di residenti, è l'ambito di maggiore concentrazione: il valore è simile a quello che si riscontra in Comuni come Assisi, San Gimignano ecc.

SUPERFICIE PER 100 ABITANTI

L'altro indice di valutazione di servizio è costituito dalla quantità di superficie di somministrazione a disposizione di un 100 abitanti che a Montalcino è pari a 86.9 metri quadrati, di cui:

- 68.7 per la ristorazione e 17.9 per le bevande se si ha genericamente riguardo ai LOCALI con attività prevalente;
- 65.2 per la ristorazione e 21.4 per le bevande se si ha riguardo alla superficie destinata al SETTORE, indipendentemente dal tipo di locale in cui si rinviene. Tale secondo indice è ovviamente più significativo.

Anche in questo caso possiamo dare delle indicazioni.

Il valore medio si aggira sui 50-60 metri, pari a 30-40 per la ristorazione e 20-25 per le bevande.

A Montalcino, dunque, anche questo indicatore è al di sopra delle medie, specie per gli esercizi di ristorazione, mentre per quelli di sole bevande siamo su valori allineati.

Per questo indicatore, tuttavia, il divario con i parametri relativi a realtà più vaste (provincia, regione ecc.) è meno accentuato in quanto, come



COMUNE DI MONTALCINO
Uff. ATTIVITÀ ECONOMICHE

vedremo, nel complesso gli esercizi di Montalcino, per una miriade di motivi, sono di ridotte dimensioni medie.

Quanto al variare del valore di superficie per 100 abitanti in relazione alle singole zone del comune abbiamo, nell'ordine, Zona sud (139.5), Castelnuovo-Sant'Angelo (126.6), Centro Storico (118.5), Zona adiacente (94.9), Zona nord (84.3), Torrenieri (13.6).

SUPERFICIE MEDIA

Il valore di superficie media degli esercizi, indice pur approssimativo della capacità di servizio è, come si è visto, di 85.4 metri ed oscilla tra i 97.5 metri degli esercizi di ristorazione che - come sempre avviene - anche a Montalcino hanno maggiore superficie ed 60.9 metri dei bar e gli altri esercizi di prevalente attività nel settore delle bevande.

Ovviamente il valore varia anche in relazione alle zone commerciali, come mostra la tabella che segue:

SUPERFICIE MEDIA DEGLI ESERCIZI PER ZONA E PREVALENZA (VAL.ASSOLUTI)					
ZONA	TIPO				
	RIST	BEV	TRAT	ANALC	TOT
<i>C.storico</i>	<i>63.8</i>	<i>57.8</i>	<i>20</i>	<i>-</i>	<i>60</i>
<i>Z.adiacente</i>	<i>136.2</i>	<i>50</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>121.8</i>
<i>Torrenieri</i>	<i>50</i>	<i>67.5</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>61.7</i>
<i>CSAngelo</i>	<i>93.8</i>	<i>69.5</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>85.7</i>
<i>Z.nord</i>	<i>155.3</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>155.3</i>
<i>Z.sud</i>	<i>130.9</i>	<i>70</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>123.2</i>
TOTALE	97.5	60.9	20	-	85.4



COMUNE DI MONTALCINO
Uff. ATTIVITÀ ECONOMICHE

In linea di massima possiamo dire che:

- la superficie media generale di Montalcino, come si accennava, è un po' bassa anche rispetto alle medie normalmente riscontrate in Comuni che, come Montalcino, hanno una forte vocazione turistica;
- il divario naturale dei valori, tra ristorazione e bevande, non è accentuato come in genere avviene.

Ciò dipende essenzialmente dal fatto che, nel nostro Comune, gli esercizi di ristorazione tendono a garantire la qualità e la tipicità dei prodotti e, per tali finalità, non abbisognano di ampi spazi: mancano grandi strutture per banchetti o ristorazione di massa che sono probabilmente del tutto estranei all'immagine del Comune ed alla funzione che in esso i ristoranti assumono.

E' anche interessante notare come, al crescere della superficie dell'esercizio, generalmente corrisponde il passaggio dalla ditta individuale alla società e dalla società di persone a quella di capitali. Nel nostro Comune di Montalcino abbiamo i seguenti valori di superficie media:

- Ditte individuali : 64.3 metri;
- Società in nome collettivo : 75.1 metri;
- Società in accomandita semplice : 60.7 metri;
- Società a responsabilità limitata : 136.6 metri;

Come è noto, tuttavia, il solo valore di superficie media non fornisce un quadro esaustivo della situazione delle superfici, perché è importante



COMUNE DI MONTALCINO
Uff. ATTIVITÀ ECONOMICHE

verificare anche il grado di concentrazione delle varie attività nelle classi dimensionali, come mostra la tabella che segue:

Comune di Montalcino										
Classi dimensionali nell'intero comune										
da mq.	0	21	51	81	151	201	251	1501	Oltre	TOT
a mq.	20	50	80	150	200	250	1500	2500	2500	
Ristorante	-	9	9	14	2	-	2	-	-	36
Bar-Caffe'	-	2	7	2	-	-	-	-	-	11
Gelateria	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Mescita	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Enoteca (con somm.ne)	-	1	1	-	-	-	-	-	-	2
Locale video music internet	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
TOTALE	3	12	17	16	2	-	2	-	-	52

SUPERFICIE ATTIVITA' PREVALENTE/TOTALE E NUMERO MEDIO DI ATTIVITA' SPECIFICHE

Il primo indice, che di norma quanto più si avvicina a 100 tanto più indica un'attività specializzata sotto il profilo della tipologia, è a Montalcino il seguente:

- Ristoranti: a fronte di una superficie totale di 3509 metri abbiamo solo 3186 metri di attività prevalente con un rapporto, pertanto, del 90.8 %;
- Bar: abbiamo una superficie totale di 778 metri ed una prevalente di 598 con un rapporto del 76.9 %;

Quanto al secondo indice (numero di attività medie svolte nell'esercizio) abbiamo per i ristoranti 1.6 attività per esercizio e 2.1 per i bar.

Questi valori sono buoni.

TIPO DI DITTA

Un ulteriore aspetto che aiuta a comprendere la situazione dei pubblici esercizi nel comune di Montalcino è data dal tipo di ditta che gestisce le varie attività, Una prevalente presenza di ditte individuali, infatti, sta



COMUNE DI MONTALCINO
Uff. ATTIVITÀ ECONOMICHE

generalmente ad indicare una conduzione familiare o comunque tradizionale, laddove la maggiore presenza di forme societarie si riscontra generalmente nelle realtà maggiormente in evoluzione.

In proposito il quadro generale è il seguente:

ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE PER TIPO DI DITTA E ZONA								
	<i>C.stor.</i>	<i>Z.adiac.</i>	<i>Terren.</i>	<i>Casteln.</i>	<i>Z.nord</i>	<i>Z.sud</i>	<i>COMUNE</i>	<i>%</i>
<i>Individuale</i>	7	1	1	2	1	3	15	28.8
<i>S.N.C.</i>	11	-	2	1	1	2	17	32.7
<i>S.A.S.</i>	4	2	-	-	-	1	7	13.5
<i>S.R.L.</i>	4	3	-	3	1	2	13	25.0
TOTALE	26	6	3	6	3	8	52	100.0
%	50.0	11.5	5.8	11.5	5.8	15.4	100.0	

Abbiamo, quindi, nell'ordine, le seguenti percentuali S.N.C. (32.7), Individuale (28.8), S.R.L. (25), S.A.S. (13.5).

In particolare, le ditte individuali, essendo il 28.8 % del totale sono decisamente una minoranza cosa abbastanza rara e che spesso è indice di una gestione di tipo evoluto.



COMUNE DI MONTALCINO
Uff. ATTIVITÀ ECONOMICHE

B) Riscontro con le antiche tipologie FORMALI della Legge 287/91

Come si è accennato nelle premesse, le tipologie formali A, B, C, D previste nella legge nazionale 287/91 non trovano più applicazione in Toscana.

E' tuttavia utile innanzitutto per verificare sviluppo della rete nel tempo, vedere quale sarebbe stato il quadro con riferimento alla legge 287/91, così da avere un anello di congiunzione con la legge regionale 28/2005. Dunque a Montalcino, a fronte di 52 locali di somministrazioni, abbiamo 70 licenze formali (A, B, C e D). Ciò è assai importante in quanto, in un certo senso, possiamo dire che anche incrementando la rete fino a detti valori non si supererebbe ciò che già esisteva nel Comune.

QUADRO PER TIPOLOGIA DI PUBBLICO ESERCIZIO - Montalcino -					
Tipo di esercizio	Esercizi prevalenti	Superficie es.preval.	Superficie media	Abitanti per esercizio	Sup.settore per 100 ab.
A - Ristorazione	36	3509	97.5	142.0	65.2
B - Bevande	15	914	60.9	340.7	21.4
C - Tratt. e svago	1	20	20.0	5111.0	0.4
TOTALE ESERCIZI	52	4443	85.4	98.3	86.9

RACCORDO LOCALI/TIPOLOGIE FORMALI A B C D ai sensi della L.287/91 Montalcino -					
Tipo di esercizio	Numero	Superficie di sommin.	Superficie media	Abitanti per esercizio	Superficie per 100 ab.
A	21	1785	85.0	243.4	34.9
AB	18	1933	107.4	283.9	37.8
B	12	705	58.8	425.9	13.8
C	1	20	20.0	5111.0	0.4
TOTALE LOCALI	52	4443	85.4	98.3	86.9
TOTALE A	39	3331	85.4	131.1	65.2
TOTALE B	30	1092	36.4	170.4	21.4
TOTALE C	1	20	20.0	5111.0	0.4
TOTALE A+B+C+D	70	4443	63.5	73.0	86.9

Se, dunque, fosse tuttora in vigore la legge 287/91 dovremmo contare 70 attività.



COMUNE DI MONTALCINO
Uff. ATTIVITÀ ECONOMICHE

C) I dati delle singole zone

Esponiamo qui di seguito, per completezza, i dati relativi alle singole zone, anche se il quadro generale fornito è di per sé sufficiente alla valutazione del servizio.

ZONA N. 1 - Centro Storico

Nella zona n. 1 vi sono 26 esercizi di somministrazione, di cui 16 di ristorazione e 9 nel settore delle bevande, come mostra la tabella che segue:

QUADRO PER TIPOLOGIA DI PUBBLICO ESERCIZIO - Montalcino - Centro Storico					
Tipo di esercizio	Esercizi	Superficie	Superficie	Abitanti	
Sup.settore	prevalenti	es.preval.	media	per esercizio	per 100 ab
A - Ristorazione	16	1021	63.8	82.3	72.3
B - Bevande	9	520	57.8	146.3	44.7
C - Tratt. e svago	1	20	20.0	1317.0	1.5
TOTALE ESERCIZI	26	1561	60.0	50.7	118.5



COMUNE DI MONTALCINO
Uff. ATTIVITÀ ECONOMICHE

Per quanto concerne invece le attività specifiche in cui si articolano i 26 esercizi di somministrazione abbiamo:

QUADRO PER MERCEOLOGIA Zona 1 - Centro storico							
Esercizi di qualsiasi dimensione							
Tipo di attività'	Esercizi prevalenti	Esercizi svolgenti l'attività'	Superf. totale attività'	Superf. totale es.pre-valenti	Superf. media es.pre-valenti	Abitanti per es.pre-valente	Superf. attività' per 100 abit.
1 -Ristorante	16	16	902	1021	63.8	82.3	68.5
4 -Pizzeria	-	2	30	0	-	-	2.3
6 -Birreria-Pub-Paninoteca	-	1	20	0	-	-	1.5
TOTALE RISTORAZIONE	16	19	952	1021	63.8	82.3	72.3
8 -Bar-Caffe'	5	8	326	384	76.8	263.4	24.8
9 -Gelateria	1	1	10	19	19.0	1317.0	0.8
11 -Latteria-Yoghurteria	-	1	9	0	-	-	0.7
13 -Mescita	1	4	40	19	19.0	1317.0	3.0
14 -Enoteca (con somm.ne)	2	9	204	98	49.0	658.5	15.5
TOTALE BEVANDE	9	13	589	520	57.8	146.3	44.7
17 -Locale video music internet	1	1	20	20	20.0	1317.0	1.5
TOTALE TRATT.E SVAGO	1	1	20	20	20.0	1317.0	1.5
TOTALE ANALCOOLICI	0	0	0	0	-	-	0.0
100 -TOTALE	26	43	1561	1561	60.0	50.7	118.5

CONFRONTO CON IL COMUNE

Rispetto ai valori rilevati a livello di intero comune di Montalcino, nella zona n.1, Centro Storico, abbiamo:

RISTORAZIONE

Il rapporto abitanti/esercizi di ristorazione (82.3) è minore della media comunale (142); il valore di superficie per 100 abitanti (riferito ai locali e non al settore), che nella zona è di 77.5 metri, supera il corrispondente comunale di 68.7 e la superficie media degli esercizi di ristorazione è di 63.8 metri contro i 97.5 comunali e quindi inferiore. Abbiamo dunque una forte concentrazione ed esercizi piccoli.



COMUNE DI MONTALCINO
Uff. ATTIVITÀ ECONOMICHE

BEVANDE

Il rapporto abitanti/esercizi di bevande (146.3) è minore della media comunale (340.7); nella zona il valore di superficie per 100 abitanti (39.5 metri) supera quello medio comunale (17.9) e la superficie media degli esercizi di bevande è di 57.8 metri contro i 60.9 comunali cioè inferiore.

Anche in questo caso abbiamo forte concentrazione, anche di superficie, ed attività dalla ridotta superficie.

ZONA N. 2 - Zona adiacente

Nella zona n. 2 troviamo 6 sole attività delle quali 5 operanti nella ristorazione e 1 nel settore delle bevande. La superficie totale, come si è visto più sopra, è di 731 metri.

QUADRO PER TIPOLOGIA DI PUBBLICO ESERCIZIO - Montalcino - Zona adiacente					
Tipo di esercizio	Esercizi prevalenti	Superficie es.preval.	Superficie media	Abitanti per esercizio	Sup.settore per 100 ab
A - Ristorazione	5	681	136.2	154.0	80.4
B - Bevande	1	50	50.0	770.0	14.5
C - Tratt. e svago	0	0	0.0	0.0	0.0
D - Analcolici	0	0	0.0	0.0	0.0
TOTALE ESERCIZI	6	731	121.8	128.3	94.9

Le attività specifiche, invece, possono così riassumersi:

QUADRO PER MERCEOLOGIA Zona 2 - Zona adiacente							
Esercizi di qualsiasi dimensione							
Tipo di attivita'	Esercizi prevalenti	Esercizi svolgenti l'attività	Superf. totale attivita'	Superf. totale prevalenti	Superf. media per es.prevalenti	Abitanti per es.prevalente	Superf. attività per 100 abit.
1 -Ristorante	5	5	599	681	136.2	154.0	77.8
2 -Ristoraz.in bar	-	1	10	0	-	-	1.3
4 -Pizzeria	-	1	10	0	-	-	1.3
TOTALE RISTORAZIONE	5	619	681	136.2	154.0	80.4	
8 -Bar-Caffe'	1	4	102	50	50.0	770.0	13.2
14 -Enoteca (con somm.ne)	-	1	10	0	-	-	1.3
TOTALE BEVANDE	1	112	50	50.0	770.0	14.5	
100 -TOTALE	6	12	731	731	121.8	128.3	94.9



COMUNE DI MONTALCINO
Uff. ATTIVITÀ ECONOMICHE

CONFRONTO CON IL COMUNE

Operando, così come abbiamo fatto per la zona 1, un confronto tra i dati di zona e quelli dell'intero comune, notiamo le seguenti differenze:

RISTORAZIONE

Il rapporto abitanti/esercizi di ristorazione (154) è simile alla media comunale (142); Il valore di superficie per 100 abitanti, che nella zona è di 88.4 metri, supera il corrispondente comunale di 68.7 e la superficie media degli esercizi di ristorazione è di 136.2 metri contro i 97.5 comunali e quindi superiore.

BEVANDE

Il rapporto abitanti/esercizi di bevande (770) è maggiore della media comunale (340.7); nella zona il valore di superficie per 100 abitanti (6.5 metri) non raggiunge quello medio comunale (17.9) e la superficie media degli esercizi di bevande è di 50 metri contro i 60.9 comunali cioè inferiore. Abbiamo dunque ristoranti di una certa ampiezza di superficie e un ridotto servizio di bar. Va comunque tenuto presente che essendo la zona a ridosso con il centro storico, parlare di carenza può essere eccessivo.



COMUNE DI MONTALCINO
Uff. ATTIVITÀ ECONOMICHE

ZONA N. 3 - Torrenieri

Nella zona c'è un solo esercizio di somministrazione di alimenti, e 2 esercizi di bevande per un totale, dunque, di 3 esercizi i cui parametri significativi sono illustrati nella tabella che segue:

QUADRO PER TIPOLOGIA DI PUBBLICO ESERCIZIO - Montalcino - Torrenieri					
Tipo di esercizio	Esercizi prevalenti	Superficie es.preval.	Superficie media	Abitanti per esercizio	Sup.settore per 100 ab.
A - Ristorazione	1	50	50.0	1358.0	3.7
B - Bevande	2	135	67.5	679.0	9.9
TOTALE ESERCIZI	3	185	61.7	452.7	13.6

Il quadro analitico delle attività specifiche risulta il seguente:

QUADRO PER MERCEOLOGIA Zona 3 - Torrenieri							
Esercizi di qualsiasi dimensione							
Tipo di attività'	Esercizi prevalenti	Esercizi svolgenti l'attività'	Superf. totale attività'	Superf. totale es.prevalenti	Superf. media es.prevalenti	Abitanti per es.prevalente	Superf. attività' per 100 abit.
1 -Ristorante	1	1	35	50	50.0	1358.0	2.6
4 -Pizzeria	-	1	15	0	-	-	1.1
TOTALE RISTORAZIONE	1	-	50	50	50.0	1358.0	3.7
8 -Bar-Caffe'	2	2	120	135	67.5	679.0	8.8
9 -Gelateria	-	1	10	0	-	-	0.7
10 -Pasticceria	-	1	5	0	-	-	0.4
TOTALE BEVANDE	2	-	135	135	67.5	679.0	9.9
100 -TOTALE	3	6	185	185	61.7	452.7	13.6

CONFRONTO CON IL COMUNE

Anche in questo caso operiamo un confronto tra i dati della zona n.3, Torrenieri, e l'intero comune:

RISTORAZIONE

Il rapporto abitanti/esercizi di ristorazione (1358) è maggiore della media comunale (142); il valore di superficie per 100 abitanti, che nella zona è



COMUNE DI MONTALCINO

Uff. ATTIVITÀ ECONOMICHE

di 3.7 metri, è inferiore al corrispondente comunale di 68.7 e la superficie media degli esercizi di ristorazione è di 50 metri contro i 97.5 comunali e quindi inferiore. Per quanto riguarda la ristorazione vi è probabilmente una certa carenza di servizio.

BEVANDE

Il rapporto abitanti/esercizi di bevande (679) è maggiore della media comunale (340.7). Nella zona di Torrenieri il valore di superficie per 100 abitanti (9.9 metri) non raggiunge quello medio che si ha nel Comune (17.9), e la superficie media degli esercizi di bevande è di 67.5 metri contro i 60.9 del Comune cioè superiore.

Tenendo conto che Torrenieri ha una popolazione residente che supera attualmente quella del centro storico, le cui caratteristiche sono ovviamente assai diverse, si potrebbe ipotizzare l'incremento delle attività.

ZONA N. 4 - Castelnuovo-Sant'Angelo

6 esercizi di somministrazione (4 di ristorazione e 2 di bevande) sono i valori di consistenza della zona n. 4:

QUADRO PER TIPOLOGIA DI PUBBLICO ESERCIZIO - Montalcino - Castelnuovo-Sant'Angelo					
Tipo di esercizio	Esercizi prevalenti	Superficie es.preval.	Superficie media	Abitanti per esercizio	Sup.settore per 100 ab.
A - Ristorazione	4	375	93.8	101.5	89.9
B - Bevande	2	139	69.5	203.0	36.7
TOTALE ESERCIZI	6	514	85.7	67.7	126.6



COMUNE DI MONTALCINO
Uff. ATTIVITÀ ECONOMICHE

Per quanto concerne le attività specifiche in cui si articolano i 6 esercizi di somministrazione la tabella è la seguente:

QUADRO PER MERCEOLOGIA Zona 4 - Castelnuovo							
Esercizi di qualsiasi dimensione							
Tipo di attività'	Esercizi prevalenti	Esercizi svolgenti l'attività'	Superf. totale attività'	Superf. totale es.pre-valenti	Superf. media per es.pre-valenti	Abitanti per es.pre-valente	Superf. attività' per 100 abit.
1 -Ristorante	4	4	345	375	93.8	101.5	85.0
2 -Ristoraz.in bar	-	1	20	0	-	-	4.9
TOTALE RISTORAZIONE	4	-	365	375	93.8	101.5	89.9
8 -Bar-Caffe'	2	4	110	139	69.5	203.0	27.1
14 -Enoteca (con somm.ne)	-	2	39	0	-	-	9.6
TOTALE BEVANDE	2	-	149	139	69.5	203.0	36.7
TOTALE TRATT.E SVAGO	0	-	0	0	-	-	0.0
TOTALE ANALCOOLICI	0	-	0	0	-	-	0.0
100 -TOTALE	6	11	514	514	85.7	67.7	126.6

CONFRONTO CON IL COMUNE

Anche in questo caso operiamo per completezza di esposizione un confronto tra i dati della zona n. 4, Castelnuovo-Sant'Angelo, e l'intero comune:

RISTORAZIONE

Il rapporto abitanti/esercizi di ristorazione (101.5) è minore della media comunale (142). Il valore di superficie per 100 abitanti, che nella zona è di 92.4 metri, supera il corrispondente comunale di 68.7, e la superficie media degli esercizi di ristorazione è di 93.8 metri contro i 97.5 comunali e quindi inferiore anche se la ridotta differenza può farla considerare più o meno la stessa. I valori fanno pensare ad un zona piuttosto servita, almeno limitatamente alla ristorazione.



COMUNE DI MONTALCINO
Uff. ATTIVITÀ ECONOMICHE

BEVANDE

Il rapporto abitanti/esercizi di bevande (203) è minore della media comunale (340.7); nella zona il valore di superficie per 100 abitanti (34.2 metri) supera quello medio comunale (17.9) e la superficie media degli esercizi di bevande è di 69.5 metri contro i 60.9 comunali cioè superiore. Anche in questo caso per le bevande vale un discorso analogo alla ristorazione.

ZONA N. 5 - Zona nord

Nella zona sono presenti 3 soli esercizi per la somministrazione di alimenti e nessuno per le bevande.

QUADRO PER TIPOLOGIA DI PUBBLICO ESERCIZIO - Montalcino - Zona nord					
Tipo di esercizio	Esercizi	Superficie	Superficie	Abitanti	
Sup.settore	prevalenti	es.preval.	media	per esercizio	per 100 ab
A - Ristorazione	3	466	155.3	184.3	79.6
B - Bevande	0	0	0.0	0.0	4.7
TOTALE ESERCIZI	3	466	155.3	184.3	84.3

Per quanto concerne le attività specifiche in cui si articolano i 3 esercizi di somministrazione la tabella è la seguente:

QUADRO PER MERCEOLOGIA Zona 5 - Zona nord							
Esercizi di qualsiasi dimensione							
Tipo di attività'	Esercizi	Esercizi	Superf.	Superf.	Superf.	Abitanti	Superf.
	prevalenti	svolgenti l'attività'	totale	es.prevalenti	es.prevalenti	es.prevalenti	per attività' per 100 abit.
1 -Ristorante	3	3	440	466	155.3	184.3	79.6
TOTALE RISTORAZIONE	3		440	466	155.3	184.3	79.6
8 -Bar-Caffe'	-	1	10	0	-	-	1.8
13 -Mescita	-	1	16	0	-	-	2.9
TOTALE BEVANDE	0		26	0	-	-	4.7
100 -TOTALE	3	5	466	466	155.3	184.3	84.3



COMUNE DI MONTALCINO

Uff. ATTIVITÀ ECONOMICHE

CONFRONTO CON IL COMUNE

Anche in questo caso operiamo un confronto tra i dati della zona n. 5, Zona nord, e l'intero comune:

RISTORAZIONE

Il rapporto abitanti/esercizi di ristorazione (184.3) è maggiore della media comunale (142); il valore di superficie per 100 abitanti, che nella zona è di 84.3 metri, supera il corrispondente comunale (68.7) e la superficie media degli esercizi di ristorazione è di 155.3 metri contro i 97.5 comunali e quindi superiore. Questi valori generalmente indicano una zona con una certa vocazione turistica.

BEVANDE

Nella zona non vi sono esercizi per la somministrazione di bevande e questa è senz'altro una carenza.

ZONA N. 6 - Zona sud

8 esercizi di somministrazione (7 di ristorazione e 1 di bevande) sono i valori di consistenza della zona n. 6:

QUADRO PER TIPOLOGIA DI PUBBLICO ESERCIZIO - Montalcino - Zona sud					
Tipo di esercizio	Esercizi prevalenti	Superficie es.preval.	Superficie media	Abitanti per esercizio	Sup.settore per 100 ab
A - Ristorazione	7	916	130.9	101.0	128.0
B - Bevande	1	70	70.0	707.0	11.5
TOTALE ESERCIZI	8	986	123.2	88.4	139.5



COMUNE DI MONTALCINO
Uff. ATTIVITÀ ECONOMICHE

Gli 8 esercizi, nello specifico, hanno i seguenti parametri:

QUADRO PER MERCEOLOGIA Zona 6 - Z.sud							
Esercizi di qualsiasi dimensione							
Tipo di attivita'	Esercizi prevalenti	Esercizi svolgenti l'attivita'	Superf. totale attivita'	Superf. totale es.pre-valenti	Superf. media es.pre-valenti	Abitanti per es.pre-valente	Superf. attivita' per 100 abit.
1 -Ristorante	7	7	865	916	130.9	101.0	122.3
2 -Ristoraz.in bar	-	1	10	0	-	-	1.4
4 -Pizzeria	-	1	30	0	-	-	4.2
TOTALE RISTORAZIONE	7	9	905	916	130.9	101.0	128.0
8 -Bar-Caffe'	1	1	60	70	70.0	707.0	8.5
13 -Mescita	-	1	11	0	-	-	1.6
14 -Enoteca (con somm.ne)	-	1	10	0	-	-	1.4
TOTALE BEVANDE	1	2	81	70	70.0	707.0	11.5
100 -TOTALE	8	12	986	986	123.2	88.4	139.5

CONFRONTO CON IL COMUNE

RISTORAZIONE

Il rapporto abitanti/esercizi di ristorazione (101) è minore della media comunale (142); il valore di superficie per 100 abitanti, che nella zona è di 129.6 metri, supera il corrispondente comunale (68.7) e la superficie media degli esercizi di ristorazione è di 130.9 metri contro i 97.5 comunali e quindi superiore.

BEVANDE

Il rapporto abitanti/esercizi di bevande (203) indica una concentrazione maggiore della media comunale (340.7); nella zona il valore di superficie per 100 abitanti (9.9 metri) non raggiunge quello medio comunale (17.9) e la superficie media degli esercizi di bevande è di 70 metri contro i 60.9 comunali cioè superiore.



COMUNE DI MONTALCINO
Uff. ATTIVITÀ ECONOMICHE

Nel confronto con il resto del Comune la zona risulta quindi servita, soprattutto per la ristorazione anche se ciò non implica che non si possano prevedere incrementi.

L'evoluzione nel tempo

A conclusione di questa analisi riportiamo alcuni indicatori dell'evoluzione della rete dei pubblici esercizi nel corso degli anni.

A Montalcino, al mese di settembre del 2003, in occasione dell'ultima analisi della rete effettuata, risultavano autorizzati 58 pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, classificati secondo quanto previsto allora dalla legge 287/91; di questi, quattro erano in procinto di iniziare l'attività, avendo solo da poco terminato le fasi di allestimento dei locali. Gli esercizi, tuttavia, tenuto conto dell'abbinamento delle tipologie in unico locale, erano 52.

Zona	2003		2007		Differenza	
	Esercizi	Superficie	Esercizi	Superficie	Esercizi	Superficie
1-Centro storico	25	1696	26	1561	+ 1	- 135
2- Zona adiacente	7	761	6	731	- 1	- 30
3- Torrenieri	3	205	3	185	=	- 20
4-Casteln. Sant'Angelo	6	528	6	514	=	- 14
5-Zona nord	3	456	3	466	=	+ 10
6-Zona sud	8	988	8	986	=	- 2
MONTALCINO	52	4634	52	4443	=	- 191



COMUNE DI MONTALCINO
Uff. ATTIVITÀ ECONOMICHE

Quanto al tipo di attività abbiamo:

Zona	2003		2007		Differenza	
	Esercizi	Superficie	Esercizi	Superficie	Esercizi	Superficie
Ristoranti	34	3445	36	3509	+ 2	+ 64
Bar	15	1020	15	914	=	- 106
Altri	3	169	1	20	- 2	- 149
TOTALE	52	4634	52	4443	=	- 191

Abbiamo, dunque, avuto:

- una diffusa diminuzione delle superfici;
- un leggero incremento di attività nel centro storico;
- un aumento del settore della ristorazione.

Per quanto concerne gli anni più indietro, nel 2001, avevamo 30 ristoranti (2739 metri) e 19 bar (899 metri), mentre ancora più indietro, nell'ormai lontano 1988, anno in cui chi scrive ha effettuato per la prima volta l'analisi della rete di somministrazione di Montalcino, essa risultava composta da:

- 8 esercizi di tipologia B
- 11 esercizi di tipologia A
- 5 esercizi di tipologia doppia (A+B)

per un totale di $(8+5) + (11+5) = 29$ attività formali, che sono circa la metà delle attuali.

Ciò, tuttavia, non deve assolutamente sorprendere perché è fisiologico e comune a moltissime altre realtà in cui il turismo è determinante.

* * *



COMUNE DI MONTALCINO
Uff. ATTIVITÀ ECONOMICHE

5- Le scelte

Alla luce di tutta l'analisi fin qui condotta possiamo accingerci a definire le scelte da operare nel settore della somministrazione.

A tal proposito l'Amministrazione comunale ritiene di dover proseguire nella politica di equilibrato sviluppo del settore e di dare cauto impulso alle nascite di nuove attività, tenuto conto tuttavia della nuova impostazione data dalla legge 34/07 alla programmazione.

A tal fine partiamo da una rapida valutazione degli ulteriori spazi di crescita degli esercizi di somministrazione tenuto conto sia delle abitudini di consumo extradomestico, sia dell'entità e dello sviluppo della popolazione e del turismo in genere.

Questi profili di carattere quantitativo possono, ad una analisi superficiale, risultare ininfluenti nella nuova formulazione della legge regionale n. 28/2005. In realtà l'art. 42 bis, comma 1, lettera a) laddove parla di adeguatezza della rete rispetto ad andamenti demografici, dinamiche dei consumi e flussi turistici così come l'ultimo comma di detto articolo che fa riferimento alle zone carenti di servizio mostrano che l'elemento quantitativo resta rilevante ma non può essere più gestito mediante la fissazione di parametro numerico, bensì viene a costituire uno degli elementi che fondano la scelta del mix di strumenti qualitativi (criteri) da adottare nel caso concreto e nelle singole zone.

Se una zona è, ad esempio, in eccesso di servizio le politiche qualitative "selettive" potranno essere adottate, perché il naturale e conseguente effetto della minore apertura di nuove attività non ha ripercussioni negative; viceversa in una zona quantitativamente carente di servizio è bene non andare con la mano pesante con gli strumenti qualitativi (criteri) per non rischiare il ristagno di investimenti se non addirittura l'ulteriore depauperamento. In altri termini, l'aspetto quantitativo del servizio (numero di attività per abitanti ecc.) è divenuto con la l.r. 34/2007, da elemento principale di scelta di



COMUNE DI MONTALCINO

Uff. ATTIVITÀ ECONOMICHE

programmazione, uno dei vari elementi che motivano l'uso dei criteri (quali, quanto rigidi, dove, quali deroghe ecc.).

In fatto di consumi vi sono profonde differenze tra il residente, il pendolare ed il turista: mentre infatti quest'ultimo si reca al ristorante con calma, per degustare una cucina diversa e di qualità, accettando anche una spesa maggiore, il residente ed ancor più chi si sposta per studio, lavoro ecc. ha maturato, in questi ultimi decenni, l'esigenza di una ristorazione rapida, veloce, non cara. In questi ultimi anni, il consumo fuori casa è generalmente aumentato, ma attualmente il consumatore medio che entra nel ristorante consuma un pasto completo nel solo 30% dei casi a pranzo ed nel 46% a cena, quando ha un po' più tempo a disposizione.

Composizione %ale del pasto	Pranzo	Cena
Un pasto completo	30,1	46,8
Un solo piatto	9,7	6,5
Due piatti	40,3	33,2
Altro (pizza)	19,9	12,5
Totale	100	100

Fonte: indagine Fipe-Confcommercio, 2004

Gli elementi che maggiormente influiscono sulle scelte sono qualità, servizio, vicinanza per i ristoranti; vicinanza, abitudini dei consumatori, prezzi per i bar.

Sul presupposto di circa 50 euro pro-capite mensili, (da stime Fipe ed Istat) e di congrui valori per i non residenti (90.000 presenze registrate ecc.), tenendo conto anche di una naturale gravitazione dei residenti fuori



COMUNE DI MONTALCINO

Uff. ATTIVITÀ ECONOMICHE

Comune emersa nell'intervista del 2002, si può ricostruire pur con una certa approssimazione un mercato che, suddiviso per congrui valori di ricavo per esercizio e tenuto conto dei prezzi generalmente elevati di Montalcino conduce ad una valutazione di possibilità di incremento dell'offerta non molto elevate. Calcoli più precisi ormai non necessitano più, data la funzione di solo indirizzo da questa valutazione discende.

Dunque a Montalcino, specie in alcune zone come il centro storico, la nascita di numerose nuove attività avrebbe ripercussioni non trascurabili su quelle esistenti e questa considerazione serve ad indirizzare le scelte in merito all'uso di strumenti qualitativi più o meno selettivi. In particolare, nel caso di Montalcino, è possibile intraprendere anche una politica di decisa elevazione qualitativa delle attività perché la riduzione delle opportunità di nuova apertura che da ciò necessariamente deriva è compatibile con le risultanze di tipo economico.

* * *

I requisiti qualitativi

Scelto il taglio di fondo da dare all'intervento di programmazione possiamo accingerci a definire in concreto i requisiti ed i vincoli attraverso i quali conseguire uno sviluppo della rete che contempererà le varie esigenze presenti sul territorio.

Abbiamo, innanzitutto, il **centro storico**, nel quale operano numerosi esercizi di superficie generalmente ridotta, con prezzo talvolta troppo elevato, e nel quale vi sono alcune difficoltà di accesso. La zona nel complesso



COMUNE DI MONTALCINO
Uff. ATTIVITÀ ECONOMICHE

appare servita e in linea di massima non è auspicabile in essa un incremento di attività. Al contrario può essere intrapresa una politica di chiara elevazione qualitativa facendo leva su alcuni aspetti, specialmente strutturali, degli esercizi.

La **fascia esterna** (zona 2) non presenta analoghe caratteristiche in quanto da un lato non è molto ricca di attività, dall'altro non ha le medesime difficoltà logistiche (spazi ridotti, assenza di parcheggi ecc.) che si riscontrano nel centro storico, inteso come area entro le mura. Una situazione analoga si riscontra per **Torrenieri e per le zone nn. 5 e 6**. Tra l'altro Torrenieri non ha una dotazione di esercizi elevata.

Invece la zona n. 4 comprende i nuclei abitati di **Sant'Angelo in Colle** e **Castelnuovo dell'Abate** che presentano caratteristiche assimilabili al centro storico, almeno quanto ad esigenze di elevazione qualitativa delle attività di somministrazione, senza correlativo rischio di frenare lo sviluppo, dato che l'area richiama un discreto interesse per investimenti.

In secondo luogo la legge n. 28/2005, nella nuova formulazione, prevede che si tenga conto anche della vocazione delle diverse aree territoriali, con salvaguardia e qualificazione di quelle di interesse storico e culturale, tenuto conto anche di eventuali specifici progetti al riguardo.

Nel caso di Montalcino non v'è dubbio che il centro storico rivesta caratteristiche che inducono a mantenere una politica di tutela, intrapresa da anni, della qualità degli insediamenti, impedendo ad esempio che possano sorgere iniziative del tutto estranee alle tradizioni ed all'immagine che si intende preservare. E' questo il caso, ad esempio, di ristoranti etnici



COMUNE DI MONTALCINO
Uff. ATTIVITÀ ECONOMICHE

(cinesi, sudamericani ecc.) fast food all'americana o self-service di massa che andranno interdetti.

Scelta dei requisiti

In tema di requisiti o criteri qualitativi, come spesso si dice, molte idee e proposte sono state avanzate da più parti, anche in sedi autorevoli. Ad esempio sono stati proposti i seguenti:

Criteri soggettivi

- Pregressa esperienza lavorativa nel settore
- Partecipazione a corsi professionali o titoli di studio specifici
- Numero di addetti
- Conoscenza di lingue
- Età non superiore a certi limiti
- Imprenditoria femminile

Criteri oggettivi

- Superficie di somministrazione di x metri per posto a sedere
- Presenza di spazi di intrattenimento attrezzati
- Numero di parcheggi disponibili
- Servizi igienici aggiuntivi, rispetto all'obbligo di legge
- Immobili adeguati alla normativa per portatori di handicap, se l'adeguamento non è già prescritto dalla legge
- Aria condizionata o riscaldamento
- Sala fumatori
- Esposizione di criteri di qualità posseduti



COMUNE DI MONTALCINO
Uff. ATTIVITÀ ECONOMICHE

- Postazione PC collegata ad internet
- Area gioco per bambini

Criteri di sostenibilità

- Insonorizzazione dei locali
- Utilizzo di apparecchiature e strumenti di risparmio energetico
- Impiego di energie alternative
- Adozione di sistemi di risparmio idrico
- Certificazioni di qualità ambientali (ISO 14001 e EMAS)
- Raccolta differenziata di rifiuti
- Utilizzo di pannelli fotovoltaici
- Certificazione etica SA8000

Altri criteri

- Adesione ad iniziative di valorizzazione (ad esempio centro commerciale naturale)
- Adesione a Vetrina Toscana
- Menù per ciliaci e diabetici o in più lingue
- Accettazione di tutti i mezzi di pagamento
- Locali di custodia per capi di abbigliamento

Come si vede vi sono molti aspetti interessanti che sono stati toccati, ma diversi di questi criteri possono dare problemi nel momento della pratica applicazione. Ad esempio alcuni di essi sono facilmente aggirabili (se si favoriscono le donne, basta far inoltrare l'istanza alla moglie) o poco stabili (ad esempio l'età inferiore a 35 anni non si mantiene – purtroppo ! – in



COMUNE DI MONTALCINO
Uff. ATTIVITÀ ECONOMICHE

eterno) o necessitano di ulteriori specificazioni come l'uso di apparecchi a risparmio energetico o possono risultare controproducenti: se si richiedono ampi spazi o numeroso personale allora si potrebbero avere difficoltà ad aprire un piccolo bar di campagna, favorire chi allestisce una sala fumo può essere letto come in contrasto con le politiche di dissuasione dal fumo ecc.

E' anche importante tenere distinti il ruolo di indirizzo del Comune nel pubblico interesse dalla libertà di scelta dell'operatore, evitando inutili e discutibili ingerenze del primo nella sfera di autonomia del secondo andando a valutare scelte fino ad oggi erano autonomamente condotte.

A ben vedere, i criteri meno solidi sono quelli di carattere soggettivo mentre più agevole è la gestione di quelli correlati alla struttura dei locali, che appaiono più stabili.

Il modello di sviluppo

Per avere un intervento di programmazione organico e coerente scegliendo di conseguenza il mix di criteri qualitativi più appropriato è infine, necessario, individuare il modello di sviluppo che si intende perseguire e, in particolare, la griglia di priorità sotto il profilo qualitativo.

Non è detto, infatti, che si possa ottenere tutto e subito ma, più realisticamente, sarà possibile conseguire l'elevazione dei livelli quantitativi e qualitativi del servizio per gradi, con un progetto coerente da sviluppare nel corso di alcuni anni.

E' anche bene non porsi obiettivi eccessivi, magari lontani dalla situazione reale della rete degli esercizi, ma procedere con gradualità, sollecitando ed accompagnando l'evoluzione, anziché imponendola di forza,



COMUNE DI MONTALCINO
Uff. ATTIVITÀ ECONOMICHE

valutando con le stesse Associazioni i passi che si possono compiere subito e quelli da proporre in seguito.

Ciò posto, l'Amministrazione ritiene prioritario, allo stato attuale, intervenire almeno sui seguenti aspetti:

- scongiurare ogni infiltrazione di elementi estranei alla tradizione di Montalcino;
- favorire l'accoglienza e trasparenza (chiarezza di prezzi, accettazione di ordinazioni e mezzi di pagamento, barriere architettoniche ecc.);
- favorire la presenza di un serio servizio di bagni nei locali di somministrazione (numerosi, ampi, puliti, sempre riforniti, con antibagno non fittizio ecc.) che è un elemento determinante per le politiche del turismo, come mostrano regolarmente le indagini in proposito;
- rispettare il residente ed il suo riposo (insonorizzazione dei locali);
- aumentare gli spazi a disposizione presso gli esercizi di somministrazione che a Montalcino non sono elevati (superfici, parcheggi, spazi all'aperto).

Quanto alle diverse zone del territorio, discende da quanto si è andati via via dicendo, la seguente politica:

- forte tutela del centro storico;
- analoga politica per il centro storico di Castelnuovo dell'Abate e Sant'Angelo in Colle;
- criteri meno selettivi nelle altre zone.



COMUNE DI MONTALCINO
Uff. ATTIVITÀ ECONOMICHE

I requisiti specifici di Montalcino

Ciò posto, tenuto conto che il testo dell'art. 42 bis consente di fare riferimento anche (quindi non esclusivamente) alla materia urbanistica, edilizia, igienico sanitaria, all'impatto ambientale e all'adesione a disciplinari di qualità e tenuto altresì conto dei lavori preparatori della legge 34/2007 che appaiono di grande interesse, l'Amministrazione comunale prevede di adottare nella presente programmazione, differenziando per zone, i seguenti requisiti per gli esercizi di somministrazione:

- Interdizione di tipologie palesemente in contrasto con la tradizione toscana;
- Superficie minima dei locali;
- Abbattimento barriere architettoniche, ove appare possibile;
- Numero di parcheggi riservati alla clientela
- Presenza obbligatoria di spazi esterni attrezzati a verde, a disposizione dell'utenza
- Insonorizzazione dei locali
- Numero di bagni
- Accettazione di mezzi di pagamento
- Accettazione di ordinazioni fino ad una data ora;
- Menù in più lingue

Dal momento, poi, che occorre tenere conto delle caratteristiche delle singole aree (ad esempio in estrema periferia o in frazioni di campagna



COMUNE DI MONTALCINO
Uff. ATTIVITÀ ECONOMICHE

meglio avere attività qualitativamente “poco evolute” che non averne affatto), occorrerà differenziare per zona e, infine, anche per attività, almeno distinguendo tra Ristoranti, da un lato, ed altre attività, dall’altro.

A tal ultimo proposito, all’obiezione che la legge 28/2005 non prevede più differenze di autorizzazione, si può controbattere che un conto è l’unificazione formale del titolo amministrativo di esercizio (abolizione delle tipologie), un conto è prendere atto di effettive diversità di attività, per altri fini come i requisiti qualitativi. Ragionare diversamente è un po’ come sostenere che, dal momento che con la patente B si guidano sia auto sia moto, auto e moto sono la stessa cosa.

Se così non fosse non sarebbe gestibile in Toscana – ma il discorso vale per molte Regioni – il decreto sulla numerosità dei videogiochi che distingue espressamente tra bar e ristoranti e lo stesso vale per la differenziazione degli orari di apertura che, se non effettuata, costringerebbe esercizi del tutto diversi al rispetto di un unico “letto di Procuste”.

Si tratta di considerare la differenza tra titoli di abilitazione ed attività: in Toscana abbiamo più attività di somministrazione che possono essere indifferentemente gestite con il medesimo titolo ormai unificato. E’ un po’ come l’esercizio di vicinato del d.lgs. 114/98: con il medesimo COM1 posso aprire un esercizio di abbigliamento o uno di fiori e, a mio piacimento e in ogni momento, posso trasformare un’attività nell’altra; tuttavia l’esercizio di fiori può restare aperto di domenica (art. 13 d.lgs. 114/98), quello di abbigliamento di norma no. Quanto alla modalità tecnica per individuare gli esercizi la regolamentazione igienico-sanitaria opera evidenti distinzioni ed è proprio il titolo igienico sanitario, o denuncia ai sensi della direttiva



COMUNE DI MONTALCINO
Uff. ATTIVITÀ ECONOMICHE

852, che può essere assunto come base per distinguere tra ristoranti e non ristoranti.

Pertanto l'Amministrazione intende sviluppare il seguente modello:

- o Per le zone 1 e 4 (Centro storico – Centro abitato di Castelnuovo dell'Abate e Sant'Angelo Scalo): divieto di tipologie in contrasto con la tradizione - Assenza di barriere architettoniche - superficie minima dei locali – parcheggi minimi, compatibilmente con le reali possibilità di reperimento – bagni efficienti – insonorizzazione dei locali (esclusi i ristoranti) – menù plurilingue – accettazione bancomat, carte di credito e di ordinazioni complete fino alle 22.00;
- o Per la zona n. 2 (Resto del Capoluogo) – Superfici minime – Assenza di barriere architettoniche – Bagni efficienti..
- o Per la zona n. 3 (Torrenieri) che presenza anche una certa scarsità di servizio, superfici minime - Assenza di barriere architettoniche - bagni efficienti ;
- o Per le zone nn. 5 e 6 (Nord e Sud): Superfici minime – Parcheggi - Assenza di barriere architettoniche – Bagni efficienti e, unico caso nel Comune, disponibilità obbligatoria di spazi esterni di verde attrezzato. Fanno eccezione i centri abitati di Sant. Angelo Scalo, Camigliano, Tavernelle e Monteamiata Scalo, considerando le caratteristiche urbanistiche, ambientali, occupazionali e di sviluppo socio economico, In tali centri si applicano quindi i parametri specificati in tabella A" e all'articolo 14 del presente Piano.



COMUNE DI MONTALCINO
Uff. ATTIVITÀ ECONOMICHE

I valori di superficie minima sono stati scelti tenendo conto dei valori attuali e promovendo un lieve incremento;

L'insonorizzazione dei locali, non imposta ai ristoranti che non creano pericolo di inquinamento acustico, dovrebbe garantire nel centro storico quiete al residente ed al turista, prevenendo e stroncando sul nascere eventuali iniziative di pub rumorosi e simili;

Accettazione di mezzi di pagamento e menù plurilingue proiettano maggiormente Montalcino sulla via dell'accoglienza al turista straniero;

L'obbligo per i ristorante di accettare ordinazioni di pasti completi fino alle 22.00, va oltre l'obbligo generico di servire disposto dal TULPS e, anche in questo caso, si motiva con la volontà di dare una immagine efficiente ed un servizio reale;

I valori concreti da applicare sono indicati nella normativa, nell'apposito allegato A.

Sono previste alcune deroghe per i casi in cui la presenza dell'esercizio di somministrazione è auspicata perché, in un certo senso, costituisce una specie di servizio pubblico. Questo avviene per le stazioni di servizio esterne all'abitato, per la stazione ferroviaria di Torrenieri o anche di San'Angelo Scalo a motivo dell'importanza che riveste per il "treno natura" ed il "treno del vino" che contribuiscono alle politiche di valorizzazione turistica ed alla rivitalizzazione delle frazioni e per l'Ospedale per evidenti motivi.

Un'altra deroga ai requisiti è prevista per le stazioni di servizio o rifornimento di carburanti, al fine di incentivare il completamento del servizio all'utente.



COMUNE DI MONTALCINO
Uff. ATTIVITÀ ECONOMICHE

Con tale progetto l'Amministrazione ritiene di dare un'equilibrata risposta all'esigenza di proseguire nel graduale programma di potenziamento globale dell'offerta di servizi al residente ed al turista.

* * *



COMUNE DI MONTALCINO
Uff. ATTIVITÀ ECONOMICHE

**Disciplina dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande ai sensi
dell'art. 47 della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28**

INDICE

- Art. 1 - Sfera di applicazione
- Art. 2 - Tipologia degli esercizi e facoltà
- Art. 3 - Suddivisione del territorio in zone
- Art. 4 - Requisiti per gli esercizi di somministrazione
- Art. 5 - Deroghe all'obbligo dei requisiti
- Art. 6 - Apertura o trasferimento di esercizi
- Art. 7 - Modifica della superficie
- Art. 8 - Subingresso
- Art. 9 - Perdita dei requisiti
- Art. 10 - Accertamento dei requisiti
- Art. 11 - Regolamento di attuazione della legge regionale n. 28/2005
- Art. 12 - Disciplina di qualità e ristorazione tipica
- Art. 13 - Rinvio
- Art. 14 - Centri abitati zone 5 e 6

ART. 1 - SFERA DI APPLICAZIONE

1. Nel Comune di Montalcino gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono soggetti alla disciplina del presente atto valida a tempo indeterminato fino a nuova regolamentazione comunale della materia.
2. I singoli atti, emessi in attuazione dei presenti criteri, non necessitano in nessun caso di ulteriore concertazione con le Associazioni di categoria.

ART. 2 - TIPOLOGIA DEGLI ESERCIZI E FACOLTÀ

1. Ai sensi dell'art. 42 della legge regionale 28/2005, gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande appartengono ad un'unica tipologia e possono effettuare qualsiasi tipo di somministrazione, compresa quella di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione, nei limiti di quanto espressamente previsto nell'autorizzazione igienico-sanitaria e vendere per asporto tutti i prodotti che somministrano, senza necessità di ulteriori titoli abilitativi.



COMUNE DI MONTALCINO
Uff. ATTIVITÀ ECONOMICHE

2. Ai soli fini dei requisiti qualitativi e delle caratteristiche minime degli esercizi il presente atto distingue tra esercizi di prevalente Ristorante ed altri esercizi.
3. Restano ferme le distinzioni di tipologia previste dalla normativa nazionale in materia di numerosità dei videogiochi di cui all' articolo 110 del TULPS.
4. Ai sensi dell' art. 41, comma 1, il titolo di esercizio dell' attività consente il suo svolgimento anche in superfici esterne attrezzate, opportunamente delimitate, purché siano adiacenti all' esercizio, salvo un' eventuale passaggio per il transito di pedoni, oppure ad esso pertinenti in quanto in disponibilità e facenti capo alle dotazioni dell' azienda purché, in ogni caso, distanti non più di 20 metri lineari dalla porta principale d' ingresso.
5. Per quanto riguarda il consumo sul posto di prodotti di gastronomia da parte dei negozi di vicinato alimentare, salvo diversa indicazione della Regione Toscana ed al fine di rendere concretamente operativo quanto previsto dagli articoli 3, comma 1, lettera f-bis) e 4, comma 2-bis, del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge 4 agosto 2006, n. 248 ed in conformità alle interpretazioni fornite dal Ministero competente con circolare 3603/C del 28 settembre 2006, si stabiliscono le seguenti modalità tecniche per l' effettuazione negli esercizi di vicinato legittimati alla vendita dei prodotti del settore alimentare e nelle attività di panificazione del consumo sul posto dei prodotti di gastronomia:
 - è vietato utilizzare aree e spazi esterni all' esercizio, di qualsiasi genere ed a qualsiasi titolo detenuti;
 - gli arredi non possono consistere in tavoli o sedie, ma possono essere costituiti da sgabelli collocati presso piani di appoggio o mensole di dimensione congrua all' ampiezza ed alla capacità ricettiva del locale, dimensione che viene fissata in non oltre 2/3 delle superfici libere delle pareti, quanto alla lunghezza e in 40 centimetri dal muro quanto alla sporgenza;
 - è vietato utilizzare stoviglie, bicchieri, tovaglie ed ogni altra attrezzatura che non sia usa e getta;
 - è vietato servire i clienti, recarsi presso le mensole per prendere ordinativi, stappare lattine e bottiglie e compiere qualsiasi altra operazione di assistenza che non sia la pura e semplice consegna presso l' ordinario banco dell' esercizio dei prodotti di gastronomia da consumare;
 - è consentito porre sulle mensole tovagliolini di carta, apribottiglie, sale e pepe, kech-up e simili, senza alcun servizio;

RG

Pag. n° 66

C:\Documents and Settings\utente\Desktop\Nuova cartella\irene\reg\Regolamento somministrazione alimenti e bevande\Piano somministrazione 22 02 08 versione 27 02 08.doc

P/zza Cavour n° 13 - 53024 - MONTALCINO (SI)

c.c.p. n° 10877538

Partita Iva 00108390527

INTERNET:<http://www.comune.montalcino.si.it>

E MAIL: attivitaeconomiche@comune.montalcino.si.it

Fax. 0577/804425 Int.n° 225

Fax.0577804424 o 0577/849343



COMUNE DI MONTALCINO
Uff. ATTIVITÀ ECONOMICHE

- è consentito vendere bevande che il cliente stappa o si versa da solo;
- è vietato installare macchine da caffè.
- Per prodotti di gastronomia, ai fini di cui al presente articolo, si intendono indistintamente tutti i prodotti alimentari idonei al consumo immediato, senza necessità di ulteriori operazioni di preparazione o cottura, salvo l'eventuale riscaldamento o ultimazione di cottura a microonde.

ART. 3 - SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO IN ZONE

1. Ai fini dei presenti criteri il territorio comunale di Montalcino è suddiviso nelle sottoindicate zone commerciali:

ZONA	DESCRIZIONE
1 - Centro storico	delimitato dalle mura e dalle vecchie porte di ingresso alla città, ed avente i seguenti accessi: Porta Cerbaia, Porta Gattoli, Porta Burelli ed incrocio fra Via A.Moro e Viale Strozzi;
2 - Zona adiacente	Parte del capoluogo esterna al centro storico che inizia dai seguenti luoghi: incrocio fra la S.P. 45 del Brunello e la S.P. 14 Traversa dei Monti (località Il Colle), incrocio fra la S.P. 14 Traversa dei Monti e la S.P. 113 Maremmana, incrocio fra la S.P. 55 di Badia di S.Antimo e l'accesso al Parco Comunale E.Santini, incrocio fra la strada Comunale "Canalicchio" e la strada vicinale "Canale";
3 - Torrenieri	delimitato dai cartelli stradali previsti dal Codice della Strada ed indicanti l'inizio di località e posti lungo la S.P. 14 Traversa dei Monti, ex S.S. 2 Cassia e Via Romana;
4 - Castelnuovo dell'Abate Sant'Angelo in Colle	intese come nuclei storici. La zona di S.Angelo in Colle ha inizio dal relativo cartello stradale previsto dal Codice della strada indicante l'inizio di località. La zona di Castelnuovo dell'Abate ha inizio dal relativo cartello stradale previsto dal Codice della strada indicante l'inizio di località, con l'aggiunta di tutta Via Bassomondo, e dell'ultimo tratto della S.P. 55 Badia di S.Antimo e cioè dall'intersezione con Via Bassomondo e fino al termine posto nelle immediate vicinanze della Abbazia di S.Antimo.
5 - Zona nord	parte del territorio comunale, non compresa nelle precedenti zone, situata a Nord del seguente percorso: S.P. 14 Traversa dei Monti dal suo inizio al confine con il Comune di S.Giovanni d'Asso e fino all'abitato di Montalcino, proseguendo in direzione Grosseto per confluire poi nella S.P. 113 Maremmana fino al termine di



COMUNE DI MONTALCINO
Uff. ATTIVITÀ ECONOMICHE

	questa, in località S. Angelo Scalo, e breve tratto della S.P. 14 Traversa dei Monti fino al ponte sul fiume Orcia che delimita il confine comunale;
6 – Zona sud	parte del territorio comunale, non compresa nelle precedenti zone, situata a Sud del seguente percorso: S.P.14 Traversa dei Monti dal suo inizio al confine con il Comune di S. Giovanni d'Asso e fino all'abitato di Montalcino, proseguendo in direzione Grosseto per confluire poi nella S.P. 113 Maremmana fino al termine di questa, in località S. Angelo Scalo, e breve tratto della S.P. 14 Traversa dei Monti fino al ponte sul fiume Orcia che delimita il confine comunale. Nella zona 6 è compresa l'intera frazione di Sant' Angelo Scalo.

ART. 4 – REQUISITI PER GLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE

1. Ai sensi dell'articolo 42 bis della legge regionale 28/2005 è disposto l'obbligo del possesso di requisiti minimi dell'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande nelle seguenti ipotesi:
 - a) apertura di nuovo esercizio;
 - b) trasferimento di sede nella medesima o in altra zona commerciale;
 - c) ampliamento dei locali, comporti o meno anche aumento della superficie di somministrazione;
 - d) ristrutturazione dei locali, intesa come modifica delle sue componenti fisiche, con diversa ripartizione interna dei locali o comunque rilevante per gli effetti del Regolamento CE n. 852/2004;
 - e) trasformazione dell'attività da prevalente Ristorante ad altra attività e viceversa;
 - f) subingresso, se con contestuale ampliamento, trasferimento o ristrutturazione dei locali o mutamento dell'attività ai sensi della lettera e).
2. I requisiti che debbono essere presenti nell'esercizio di somministrazione sono quelli relativi alla zona commerciale ove si intende aprire, ristrutturare, trasformare o trasferire lo stesso.
3. I requisiti minimi sono indicati allegato A i cui contenuti possono essere aggiornati in ogni momento, previa concertazione con le Associazioni interessate, e sono oggetto di avviso pubblico emanato, la prima volta, all'approvazione del presente atto e, successivamente, in caso di modifica dell'allegato stesso. I requisiti sono altresì pubblicati nel sito internet ufficiale del Comune.



COMUNE DI MONTALCINO
Uff. ATTIVITÀ ECONOMICHE

ART. 5 – DEROGHE ALL’OBBLIGO DEI REQUISITI

1. Non sono soggetti al possesso dei requisiti di cui all’ allegato A:
 - a) Gli esercizi di somministrazione attivati all’interno dell’area di impianti di distribuzione di carburanti in area extraurbana;
 - b) Gli esercizi attivati all’interno o presso stazioni ferroviarie;
 - c) Gli eventualmente esercizi attivati, nel raggio di 60 metri lineari, dall’ Ospedale del capoluogo.

ART. 6 – APERTURA O TRASFERIMENTO DI ESERCIZI

1. L’apertura o il trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione è soggetto a dichiarazione di inizio di attività.
2. La d.i.a. prevista al comma 1 è ad efficacia immediata e, fermo il rispetto delle procedure in materia igienico sanitaria, consente l’apertura immediata dell’esercizio di somministrazione. Essa deve contenere:
 - a) le generalità del richiedente;
 - b) l’indicazione dei locali ove si intende svolgere l’attività;
 - c) l’indicazione, ai fini statistici e dei criteri qualitativi e delle caratteristiche minime, se si intende svolgere attività di prevalente Ristorante o secondo altra modalità di esercizio di attività;
 - d) l’autocertificazione del possesso dei requisiti soggettivi per l’esercizio dell’attività di somministrazione previsti agli articoli 13 e 14 della legge 28/2005 o quelli necessari nella sua Regione di residenza o sede legale diversa dalla Toscana;
 - e) l’autocertificazione della presenza, nei locali prescelti, dei criteri qualitativi e delle caratteristiche minime previste all’allegato A per la zona scelta e per quel tipo di esercizio;
3. Sono fatte salve diverse indicazioni in sede di regolamento regionale di attuazione della legge regionale 28/2005.

ART. 7 - MODIFICA DELLA SUPERFICIE

1. La modifica della superficie di somministrazione è liberamente effettuata nel rispetto delle disposizioni igienico-sanitarie, di edilizia, di urbanistica, di sicurezza e di destinazione d’uso dei locali e sorvegliabilità nonché dei requisiti indicati nell’ allegato A.

RG

Pag. n° 69

C:\Documents and Settings\utente\Desktop\Nuova cartella\irene\reg\Regolamento somministrazione alimenti e bevande\Piano somministrazione 22 02 08 versione 27 02 08.doc

P/zza Cavour n° 13 - 53024 - MONTALCINO (SI)

c.c.p. n° 10877538

Partita Iva 00108390527

INTERNET:<http://www.comune.montalcino.si.it>

E MAIL: attivitaeconomiche@comune.montalcino.si.it

Fax. 0577/804425 Int.n° 225

Fax.0577804424 o 0577/849343



COMUNE DI MONTALCINO
Uff. ATTIVITÀ ECONOMICHE

2. Ai sensi dell'art. 43, comma 1, della l.r. 28/2005 la modifica della superficie di somministrazione non richiede apposita d.i.a., salvo che, configuri una ipotesi di modifica strutturale dei locali.

ART. 8 – SUBINGRESSO

1. Ai sensi dell'art. 74 della legge 28/2005, per la dichiarazione di subingresso sono stabilite le modalità indicate nei commi che seguono.
2. La comunicazione, nel termine di sessanta giorni dalla data dell'atto di trasferimento della gestione o titolarità oppure di un anno dalla morte del titolare, deve essere inoltrata al comune di Montalcino e deve contenere:
 - a) gli estremi dell'atto tra vivi di trasferimento d'azienda o di acquisto del titolo mortis causa o copia dei relativi atti;
 - b) l'eventuale rinuncia di coeredi aventi diritto alla successione e la nomina di un rappresentante;
 - c) i titoli di qualificazione all'esercizio dell'attività, ferma la facoltà di continuazione provvisoria in loro assenza nei soli causa di subingresso per causa di morte, per non oltre un anno.
3. Nel caso di subingresso senza modifica dei locali non è necessario adeguamento ai requisiti di carattere qualitativo e le caratteristiche minime di cui all'allegato A, ma di essi deve essere garantito il mantenimento qualora, essendo ricorsa una delle ipotesi di cui all'articolo 4, comma 1, siano stati già applicati all'esercizio.

ART. 9 – PERDITA DEI REQUISITI

1. In conformità a quanto disposto dall'art. 107, comma 1, lettera b) della l.r. 28/2005, qualora il Comune accerti il venir meno di uno o più requisiti minimi degli esercizi, ove prescritti, il Responsabile del servizio dispone, previo avvio di procedimento, la sospensione dell'attività fino alla loro ricostituzione che e deve avvenire entro un anno, salvo proroga in caso di comprovata necessità e motivata istanza.



COMUNE DI MONTALCINO
Uff. ATTIVITÀ ECONOMICHE

2. Qualora il provvedimento di sospensione non sia rispettato o non vengano ripristinati i requisiti minimi nei termini il Comune dispone la chiusura dell'esercizio, la cui eventuale riapertura rappresenta, ad ogni effetto, apertura di nuovo esercizio di somministrazione.
3. Gli operatori, in presenza di gravi e comprovati motivi, compresi quelli connessi ad eventuali lavori di ristrutturazione dei locali, possono richiedere il temporaneo esonero del rispetto dei requisiti qualitativi e delle caratteristiche minime per il tempo necessario e comunque per un massimo di sei mesi.

ART 10 – ACCERTAMENTO DEI REQUISITI

1. Ai requisiti indicati all'allegato A che necessitano di verifica o accertamento si applicano le seguenti disposizioni:
 - a. L'adesione a disciplinari di qualità riconosciuti dal Comune ai sensi dell'art. 13 è autocertificata nei modi di legge;
 - b. L'insonorizzazione dei locali, ove prescritta dall'allegato A, si ha per verificata ove la riduzione dei suoni all'esterno sia almeno pari ai limiti previsti dal piano acustico;
 - c. I parcheggi minimi, ove prescritti dall'allegato A, debbono risultare o privati in disponibilità esclusiva dell'esercizio di somministrazione purché nella medesima zona di cui all'art. 3, oppure pubblici purché posti ad una distanza non superiore a metri 50 lineari dall'ingresso principale dell'esercizio, calcolata secondo il percorso pedonale più breve, nel rispetto del codice della strada. I parcheggi pubblici possono essere anche conteggiati per più esercizi.
 - d. L'eventuale soppressione di parcheggi, disposta dal Comune, non fa venir meno eventuali diritti acquisiti.
2. Ai fini dell'applicazione di quanto previsto all'allegato A si intendono per esercizi di ristorante quelli il cui titolo igienico-sanitario ai sensi della direttiva CE 852/04 e del regolamento regionale 40R/06 sono espressamente abilitati a svolgere attività di ristorazione completa.



COMUNE DI MONTALCINO
Uff. ATTIVITÀ ECONOMICHE

ART. 11 - REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE N. 28/2005

1. Qualora in seguito ad emanazione del regolamento regionale di attuazione della legge regionale n. 28/2005 il presente atti necessitasse di adeguamento, lo stesso è valido per tutto quanto non incompatibile con le nuove disposizioni.

ART. 12 – DISCIPLINARE DI QUALITA' E RISTORAZIONE TIPICA

1. Con apposito atto, concordato con le Associazioni di cui all'art. 42 bis comma 1 della l.r. 28/2005, la Giunta comunale definisce strumenti e modalità per promuovere, su tutto il territorio comunale e, in particolare, nel centro storico, la presenza nei menù di ristorazione di prodotti e piatti tipici toscani e della zona di Montalcino in particolare o ulteriori elementi e criteri di carattere qualitativo, anche con eventuale riferimento alla qualificazione degli operatori.
2. E' in facoltà della Giunta comunale disporre che dalla data di approvazione dell'atto di cui al comma 1, l'adesione al relativo disciplinare di qualità costituisca requisito obbligatorio per gli esercizi di Ristorante, ai sensi dell'art. 42 bis, comma 2 della l.r. 28/2005, ad integrazione degli altri indicati nell'allegato A.

ART. 13 – RINVIO

1. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni della legge regionale n. 28/2005 e delle normative specifiche di settore per i profili da questa non disciplinati.

ART. 14 – CENTRI ABITATI ZONE 5 E 6

Nelle Zone 5 Nord e 6 Sud limitatamente ai centri abitati di Sant. Angelo Scalo, Camigliano, Tavernelle e Monteamiata Scalo si applica la superficie minima di somministrazione per i ristoranti di Mq. 80 e per gli altri esercizi Mq. 70. Non si applica invece l'obbligo di parcheggi propri e di spazi esterni attrezzati.

* * *



COMUNE DI MONTALCINO
Uff. ATTIVITÀ ECONOMICHE

ALLEGATO A - Criteri qualitativi e caratteristiche minime degli esercizi di somministrazione

	1 - <i>Centro storico</i> 4 - <i>Castelnuovo dell'Abate</i> <i>Sant'Angelo in colle</i>	2 - <i>Resto Capoluogo</i>	3 - <i>Torrenieri</i>	5- <i>Zona Nord</i> 6 - <i>Zona Sud</i>	
					<i>Centri abitati</i> <i>Art. 14</i>
Tipi di esercizi tassativamente interdetti	<ul style="list-style-type: none">Fast foodEsercizi con marchi di catene internazionaliSelf-serviceEsercizi etnici (ristoranti cinesi, orientali ecc.)	<ul style="list-style-type: none">Fast foodEsercizi con marchi di catene internazionali Esercizi etnici (ristoranti cinesi, orientali ecc.)	<ul style="list-style-type: none">Fast foodEsercizi con marchi di catene internazionali Esercizi etnici (ristoranti cinesi, orientali ecc.)	<ul style="list-style-type: none">Fast foodEsercizi con marchi di catene internazionali Esercizi etnici (ristoranti cinesi, orientali ecc.)	<ul style="list-style-type: none">Fast foodEsercizi con marchi di catene internazionali Esercizi etnici (ristoranti cinesi, orientali ecc.)
Superficie minima di somministrazione	Ristoranti: 80 mq. Altri esercizi: 70 mq.	Ristoranti: 120 mq. Altri esercizi: 70 mq.	Ristoranti: 80 mq. Altri esercizi: 70 mq.	Ristoranti: 150 mq. Altri esercizi: 70 mq.	Ristoranti: 80 mq. Altri esercizi: 70 mq.
Presenza di parcheggi	Per i soli esercizi di Ristorante: disponibilità, nel raggio di 50 metri lineari dall'ingresso, secondo il percorso pedonale più breve di almeno un posto auto ogni 20 metri di superficie di somministrazione, con un minimo di 3 parcheggi ed un massimo di 20.			Per i soli esercizi di Ristorante: disponibilità di parcheggi propri in numero di almeno 6 posti auto.	
Barriere architettoniche	Applicazione in toto della normativa vigente sulle barriere architettoniche	Applicazione in toto della normativa vigente sulle barriere architettoniche	Applicazione in toto della normativa vigente sulle barriere architettoniche	Applicazione in toto della normativa vigente sulle barriere architettoniche	Applicazione in toto della normativa vigente sulle barriere architettoniche
Caratteristiche edilizie, architettoniche ed estetiche dei locali	Obbligo di insonorizzazione dei locali, con esclusione dei ristoranti	Obbligo di insonorizzazione dei locali all'interno dei centri abitati, con esclusione dei ristoranti	Obbligo di insonorizzazione dei locali all'interno dei centri abitati, con esclusione dei ristoranti	Obbligo di insonorizzazione dei locali all'interno dei centri abitati, con esclusione dei ristoranti	Obbligo di insonorizzazione dei locali all'interno dei centri abitati, con esclusione dei ristoranti



COMUNE DI MONTALCINO
Uff. ATTIVITÀ ECONOMICHE

(segue)

	1 - Centro storico 4 - Castelnuovo dell'Abate Sant'Angelo in colle	2 - Resto Capoluogo	3 - Torrenieri	5- Zona Nord 6 - Zona Sud	Centri abitati Art. 14
Bagni	Per i soli Ristoranti: presenza di almeno tre bagni distinti (uomo-donna-handicap) costantemente dotati di necessari accessori Per tutti gli esercizi di somministrazione: Antibagno, anche unico, realmente isolante, con divieto di porta non "a soffietto" e simili verso i bagni o verso i locali di somministrazione.	Per i soli Ristoranti: presenza di almeno tre bagni distinti (uomo-donna-handicap) costantemente dotati di necessari accessori Per tutti gli esercizi di somministrazione: Antibagno, anche unico, realmente isolante, con divieto di porta non "a soffietto" e simili verso i bagni o verso i locali di somministrazione.	Per i soli Ristoranti: presenza di almeno tre bagni distinti (uomo-donna-handicap) costantemente dotati di necessari accessori Per tutti gli esercizi di somministrazione: Antibagno, anche unico, realmente isolante, con divieto di porta non "a soffietto" e simili verso i bagni o verso i locali di somministrazione.	Per i soli Ristoranti: presenza di almeno tre bagni distinti (uomo-donna-handicap) costantemente dotati di necessari accessori Per tutti gli esercizi di somministrazione: Antibagno, anche unico, realmente isolante, con divieto di porta non "a soffietto" e simili verso i bagni o verso i locali di somministrazione.	Per i soli Ristoranti: presenza di almeno tre bagni distinti (uomo-donna-handicap) costantemente dotati di necessari accessori Per tutti gli esercizi di somministrazione: Antibagno, anche unico, realmente isolante, con divieto di porta non "a soffietto" e simili verso i bagni o verso i locali di somministrazione.
Spazi esterni				Obbligo di disponibilità di spazi esterni di verde attrezzato con tavoli e sedie per almeno 100 mq.	
Mezzi di pagamento	Obbligo di dispositivi per pagamenti bancomat e di accettazione delle più comuni carte di credito				

RG

C:\Documents and Settings\utente\Desktop\Nuova cartella\irene\reg\Regolamento somministrazione alimenti e bevande\Piano somministrazione 21 02 08 Allegati versione 27 02 08.doc

P/zza Cavour n° 13 - 53024 - MONTALCINO (SI)

c.c.p. n° 10877538

Partita Iva 00108390527

INTERNET:<http://www.comune.montalcino.si.it>

E MAIL: attivitaeconomiche@comune.montalcino.si.it

Fax. 0577/804425 Int.n° 225

Fax .0577804424 o 0577/849343

Pag. n° 2




COMUNE DI MONTALCINO
Uff. ATTIVITÀ ECONOMICHE


(segue)

	1 - <i>Centro storico</i> 4 - <i>Castelnuovo dell'Abate</i> <i>Sant'Angelo in colle</i>	2 - <i>Resto Capoluogo</i>	3 - <i>Torrenieri</i>	5- <i>Zona Nord</i> 6 - <i>Zona Sud</i>	
					<i>Centri abitati</i> <i>Art. 14</i>
Menù	Obbligo di esposizione chiara, nei limiti e secondo le modalità della l.r. 28/2005, anche nelle lingue francese, inglese, tedesco e spagnolo				
Ordinazioni	Oltre a quanto disposto dall'art. 187 del R.D. 635/1940 è fatto obbligo di accettazione di ordinazioni di pasti completi fino alle ore 22.00	Oltre a quanto disposto dall'art. 187 del R.D. 635/1940 è fatto obbligo di accettazione di ordinazioni di pasti completi fino alle ore 22.00	Oltre a quanto disposto dall'art. 187 del R.D. 635/1940 è fatto obbligo di accettazione di ordinazioni di pasti completi fino alle ore 22.00	Oltre a quanto disposto dall'art. 187 del R.D. 635/1940 è fatto obbligo di accettazione di ordinazioni di pasti completi fino alle ore 22.00	Oltre a quanto disposto dall'art. 187 del R.D. 635/1940 è fatto obbligo di accettazione di ordinazioni di pasti completi fino alle ore 22.00



COMUNE DI MONTALCINO
Uff. ATTIVITÀ ECONOMICHE





Comune di Montalcino

Zone Commerciali

